

**Elenco reati-presupposto e sanzioni previste dal decreto legislativo 231/01
(Allegato alla parte generale del MOG aggiornato al 26 febbraio 2022 con
l’inserimento del decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto
alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché
sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi).**

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture¹		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni a pubbliche (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)</p>	<p>Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

¹ Rubrica sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. a) n. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i>, co. 3, c.p.)</p>	<p align="center">Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p align="center">Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.⁴)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)</p>	<p align="center">Fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R.n. 309/1990)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)</p> <p>Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	

Art. 25 d.lgs. 231/2001- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio²		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)</p> <p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <p>Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)</p> <p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote</p>	<p>NO</p>

² Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020.

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, co. 1, c.p.) Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi • La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
<p>Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione) (art.319-ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Traffico di illecite influenze (Art. 346 bis c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi • La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	

Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	NO

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)

		<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--	---

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE ³	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)	NO
Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)	Da cento a duecento quote (co. 1 lett. a bis)	
False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b)	NO
Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentossanta quote	
Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F.) ⁴	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentossanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da cento a duecentosessanta quote
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote

³ Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

⁴ Si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo nel riformulare il reato presupposto di falso in prospetto non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

<p>Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.)</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</p> <p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</p>	Da duecento a trecentosessantaquote	NO
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)</p>	Da quattrocento a mille quote	NO
Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)</p>	<p>Da trecento a settecento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	---------------------------------------	---

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-quater c.p., art. 600-quater.1 c.p.) Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)</p>	<p>Da duecento a settecento quote</p>	<p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto</p>
<p>Reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento o gestione di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Reclutamento, induzione o utilizzo di minore per esibizioni o spettacoli pornografici e commercio di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p., art. 600-quater.1 c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto</p> <p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno in relazione all'omicidio colposo, per una durata non superiore a sei mesi in caso di lesioni personali colpose: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni o servizi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio⁵

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Auroriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)	si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	Per non più di due anni: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti⁶

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

⁵ [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021].

⁶ [articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184].

<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</p> <p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</p> <p>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>Per le altre fattispecie il secondo comma prevede che Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	---	--

Art. 25-nonies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)</p> <p>Reati in materia di <i>software</i> e banche dati (art. 171-bis l. 633/1941)</p> <p>Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter l. 633/1941)</p> <p>Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies l. 633/1941)</p> <p>Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	---------------------------------	--

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015) Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote</p>	<p>NO</p>
<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)</p>	
<p>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, articolo abrogato dal d.lgs. n. 21/2008 e sostituito dall'art. 452- quaterdecies c.p.))</p>	<p>Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	--	--

<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)</p>	
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)</p>	
<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)</p>	NO
<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)</p>	
<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*</p>	<p>Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. a)</p>	<p>Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)- Inquinamento ambientale, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività;
<p>Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)*</p>	<p>Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b)</p>	
<p>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) *</p>	<p>Da duecento a cinquecento quote (co 1 lett. c)</p>	

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. e)	<ul style="list-style-type: none"> sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Associazione finalizzata a commettere delitti ambientali ovvero al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale (452-octies c.p.)	Da trecento a mille quote (co.1 lett. d)	
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive ex art. 3 L. n. 549 /1993 , ovvero reati in materia di ozono e atmosfera	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno)	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		

Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione dei lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00</p>	<p>NO</p>
<p>Procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p>	<p>Da cento a duecento quote</p>	<p>Per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1ter, si applicano, per non meno di un anno le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, articolo abrogato dal d.lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)	Da duecento ad ottocento quote	Per non meno di un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) • divieto di contrattare con la PA • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	Da quattrocento a mille quote	Per non meno di un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, d.lgs. 286/1998)	Da duecento a mille quote	Per non oltre due anni: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

Art. 25 quaterdecies – Frode in Competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ⁷		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Fino a cinquecento quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari ⁸		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1	Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater.	Fino a quattrocento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁷ articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

⁸ articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Integrato a seguito del D.lgs. 75/2020.

<p>Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,</p>	<p>Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
---	--	--

<p align="center">Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando⁹</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Delitti di contrabbando previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43</p>	<p>Fino a 200 quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p>
		<p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro ⁹ [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

1. ARTICOLO 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE.

L'art. 24 D.L.gs. n. 231/2001 fa espresso richiamo alle fattispecie previste e punite dagli artt. 316 bis;316 ter; art. 356, art. 640 comma 2 n. 1; 640 bis e 640 ter del codice penale se commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico Statale o Comunitario, prevedendo l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, che diventa da duecento a seicento quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto de quo: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette norme incriminatrici di cui all'art. 24 del Decreto n. 231/2001 sono collocate in parti o, meglio Titoli e capi diversi del codice penale: così gli artt. 316 bis e ter sono rubricati nel Libro II - Titolo II - Capo I – tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione; mentre i reati di cui agli artt. 640 comma 2 e 640 bis sono collocati nel Libro II- Titolo XIII- Capo II – tra i delitti contro il patrimonio. La diversa collocazione delle norme in esame non è fine a sé stessa ma semplicemente evidenzia la sensibilità del Legislatore di assegnare una distribuzione omogenea per classi di reato talvolta similari in ragione di quello che è il bene o interesse giuridico principalmente tutelato.

1.1. Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche.

Punisce chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico ovvero dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. L'interesse tutelato è da rivenirsi nell'esigenza di evitare la dispersione di denaro pubblico, compreso quello comunitario, e a garantire nello stesso tempo il corretto uso degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse; il tutto non già nei confronti di abusi provenienti da pubblici funzionari bensì rispetto a comportamenti illeciti posti in essere dai beneficiari delle somme erogate.

Il D.L. 13/20200 ha modificato la rubrica dell'art. 316 bis, modificando la precedente "Malversazione a danno dello Stato" in "Malversazione di erogazioni pubbliche". La novella amplia il presupposto del reato anche ai "**finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste**".

Soggetto attivo del reato potrebbe essere chiunque ma non limitandoci alla formulazione letterale della disposizione normativa possiamo affermare che non si tratti di un reato comune, piuttosto di un reato c.d. proprio di colui che, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destini le somme percepite secondo la destinazione indicata negli atti di erogazione del denaro. Soggetto passivo del reato è l'ente che ha effettuato l'erogazione, e quindi lo Stato, un altro ente pubblico o l'Unione Europea.

In particolare, i **contributi** sono dei concorsi in spese per attività ed iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale o interessi; **le sovvenzioni** sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum, in misura fissa o variabile secondo determinati parametri ovvero, ancora, aventi natura vincolata nell'ane nel *quantum* o di pura discrezionalità. I **finanziamenti** in senso stretto sono, viceversa, atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente Pubblico minore finanziano - direttamente o attraverso istituti di credito – un soggetto giuridico che, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o lungo termine, con pagamento parziale o

integrale a carico dell'Ente Pubblico erogatore. La peculiarità consiste nel fatto che i finanziamenti, provenienti dagli enti pubblici, riservano ai destinatari condizioni economiche più vantaggiose rispetto ai corrispondenti rapporti negoziali che si svolgono in ambito privatistico.

Le opere e le attività oggetto delle erogazioni devono essere di pubblico interesse e devono essere attività non ancora attuate o ultimate; il riferimento all'interesse pubblico che lega l'attività del beneficiario all'erogazione dell'Ente Pubblico deve essere chiarito: l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è necessariamente correlato alla natura oggettiva dell'una o dell'altra ma piuttosto alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato e al vincolo di destinazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dell'Ente Pubblico.

Le forme di malversazione sono globalmente assimilabili ad un inadempimento delle obbligazioni discendenti da un contratto con la P.A. che si manifesta sotto il profilo della rilevanza penale della condotta quando il soggetto attivo o beneficiario ometta di realizzare l'opera o assolvere l'attività (con la clausola di riserva dell'impossibilità sopravvenuta di realizzazione) attraverso una gestione distorta delle risorse o mediante un utilizzo improprio delle somme ottenute. La norma descrive un fenomeno complesso, nel quadro del quale viene in rilievo una fattispecie composta da un duplice profilo: l'omessa esatta destinazione e la mancata restituzione di quanto ricevuto. Il reato è quindi configurabile quando le somme vengano erogate ma vengono dolosamente destinate ad una finalità diversa da quella oggetto del finanziamento; ancora, quando le somme vengano impiegate totalmente o parzialmente per conseguire un profitto proprio o altrui (c.d. distrazione verso finalità non coerenti con gli interessi pubblicistici sottesi alla dazione); quando si trattenga la rimanenza di quanto erogato ad ultimazione dell'opera o dell'attività in situazioni di risparmio sull'originario preventivo di spesa; mancata utilizzazione dolosa delle somme finanziate; destinazione del finanziamento ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante l'erogazione; allorché le opere siano state realizzate in tutto o in parte anteriormente all'atto di erogazione.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di destinare la prestazione ricevuta ad uno scopo diverso rispetto a quello al quale essa è deputata. Occorre la consapevolezza, da parte del soggetto agente, della provenienza del denaro e della sua destinazione a finalità di interesse pubblico. E' configurabile anche il dolo c.d. eventuale caratterizzato da una rappresentazione della condotta e dell'evento da parte dell'autore in termini di possibilità altamente plausibile di verifica e nonostante l'incertezza quello stesso soggetto si determini ed accetti l'esito di quanto rappresentatosi.

Siamo al cospetto di un reato omissivo proprio a consumazione istantanea consistente nel fatto di non destinare il denaro ricevuto alle specifiche finalità di pubblico interesse sottese alla dazione. Il

tentativo è ritenuto astrattamente configurabile (art. 56 c.p.).

Il reato, sotto il profilo processuale, è di competenza del Tribunale Collegiale del Circondario ove è avvenuta la consumazione sotto forma di omissione; nelle ipotesi di tentativo sarà competente il Giudice del luogo ove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. La procedibilità per questo reato è d'ufficio.

La malversazione a danno dello Stato può fungere dal reato presupposto ai fini della consumazione del delitto di autoriciclaggio (Cass., Sez. V, 12.11.2020-7.1.2021, n. 331).

In sede di applicazione del D.Lgs. 231 del 2001, qualora dovesse essere accertata la commissione, da parte di un soggetto che rivesta la posizione di "apicale" o "sottoposto", ex art. 5 del Decreto, del reato di cui all'art. 316 bis c.p., nell'interesse o a vantaggio della società, l'ammontare in concreto della sanzione pecuniaria sarà determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 11 del Decreto 231/01. In base a tale previsione il Giudice, nel commisurare la sanzione pecuniaria, effettua una doppia valutazione discrezionale, da un lato "soppesando" la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e/o l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto (e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), dall'altro fissando l'importo di ogni quota in base alle capacità economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione secondo un principio di gradazione della colpa.

1.2. Art. 316 ter c.p. - *Indebita percezione di erogazioni pubbliche.*

La rubrica "Indebita percezione di erogazioni pubbliche" è stata recentemente modificata con il D.L. 13/2022. La norma sanziona la condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni (quest'ultime introdotte con D.L. 13/2022), finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla libertà del procedimento formativo della volontà della P.A., con particolare riguardo alla distribuzione delle risorse finanziarie. La norma mira ad evitare la dispersione del denaro pubblico, incluso quello comunitario, da parte dei beneficiari delle somme erogate, in favore di un'efficiente collocazione del medesimo, tutelando in tal modo l'intera attività di programmazione economica attuata dagli enti pubblici nazionali e

sovranzionali. Può dunque affermarsi che il delitto in esame non lede solo gli interessi patrimoniali degli enti pubblici erogatori ma, bensì, anche l'intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento delle pubbliche risorse dalle finalità originarie con conseguente messa in pericolo degli obiettivi (si tratta, quindi, di un delitto c.d. plurioffensivo).

Il secondo comma della disposizione indica un limite minimo di rilevanza penale, pari alla somma di euro 3.999,96, poi elevata a € 8.000,00, grazie all'intervento dell'art. 58 comma 8 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, (convertito con modifiche in L. 13 ottobre 2020, n. 126); sotto tale soglia, quindi, la condotta posta in essere integrerà una mera violazione di carattere amministrativo; queste le previsioni sanzionatorie a carico degli imputati persone fisiche che ricevano condanna.

Sotto il profilo dell'inquadramento sistematico all'interno del codice penale, la norma si pone come una sorta di paracadute nei confronti del delitto punito dall'art. 640 bis, di cui ci occuperemo, tant'è che il suo incipit prevede una clausola di sussidiarietà espressa: *"salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis...(omissis)"*. La norma in commento svolge, pertanto, una funzione residuale.

Quella che ci occupa è una norma assolutamente nuova per il nostro ordinamento positivo, strutturalmente concepita dal legislatore per dare attuazione a Trattati internazionali e creata dal legislatore nazionale per ottemperare agli obblighi derivanti da accordi internazionali, contemplando qualsiasi azione intenzionalmente diretta all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la illecita ritenzione di fondi provenienti dalle Comunità Europee o per conto di esse; ovvero ad omissioni relative alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di uno specifico obbligo cui consegua lo stesso effetto.

Da ciò, la chiara funzione di completamento del quadro sanzionatorio rivestita dall'art. 316 ter c.p., fattispecie che rappresenta lo specifico ed ulteriore strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche con una vocazione punitiva anticipatoria dell'evento lesivo del bene giuridico; siamo al cospetto di un arretramento della soglia di punibilità; tratto che differenzia la norma in esame dal reato di malversazione sopra trattato e da quella particolare truffa prevista dall'art. 640 bis c.p., finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche mediante forme più articolate e modalità esecutive più insidiose, tipiche degli artifici o raggiri.

Esaminata la condotta come uno degli elementi strutturali della fattispecie, possiamo aggiungere, dal punto di vista del soggetto agente, che, secondo parte della dottrina, si tratta di un reato non comune ma c.d. proprio, vale a dire ascrivibile solo nei confronti di chi tenta il conseguimento dell'erogazione pubblica attraverso le condotte sopra descritte; il soggetto passivo sarà

individuabile nello Stato, negli enti pubblici nazionali o comunitari; vi sarà anche un soggetto c.d. danneggiato, legittimato a costituirsi in giudizio come parte civile, rintracciabile tanto nella P.A. quanto nel privato che sia stato estromesso dall'erogazione cui avrebbe avuto diritto se non fossero state compiute le azioni od omissioni di cui sopra.

Sulla caratteristica delle erogazioni si richiama quanto esposto in sede di trattazione del delitto di cui all'articolo che precede. Elemento di imputazione soggettiva è il dolo che abbiamo già indicato in precedenza come generico: rappresentazione e volontà di realizzazione indebita di un aiuto economico non dovuto. Il reato si consuma con il conseguimento dell'erogazione indebita ed è ammesso il tentativo.

Processualmente anche questa fattispecie è per materia assegnata alla giurisdizione del Tribunale Collegiale del luogo ove è avvenuta l'erogazione e, nelle ipotesi di tentativo sarà competente il Giudice del luogo ove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il reato. Regime di procedibilità d'ufficio per tale reato.

1.3. Art. 640 comma 2 n.1 c.p. – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

La disposizione normativa di cui all'art. 640 del codice penale tratteggia gli elementi costitutivi del reato nella condotta di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 51 ad € 1.032,00. Nel caso che ne occupa ai fini della previsione legislativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il comma 2 al punto n. 1 stabilisce un aumento della pena edittale da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309,00 ad € 1.549,00 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Trattasi di una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di truffa e non di un'ipotesi autonoma di reato. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che sussiste la circostanza aggravante di cui al comma 2 n. 1) dell'art. 640 ogni qual volta il danno della truffa ricada su un ente pubblico.

Il bene giuridico tutelato da una tipologia di reato a forma vincolata (l'evento pregiudizievole in danno del soggetto passivo si realizza attraverso codificate modalità della condotta da parte del soggetto agente) tende a garantire il primario interesse economico alla conservazione dell'integralità del patrimonio della vittima ma anche la stessa libertà di determinarsi da parte del medesimo soggetto passivo in rapporto alle attività di disposizione del proprio patrimonio.

Il reato di truffa è un reato comune di evento determinato da una condotta orientata all'induzione in errore (elemento di natura centrale nell'interpretazione della fattispecie poiché è da considerarsi

come causa dell'evento nella sua duplice dimensione di danno e di profitto) attraverso la manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna provocata simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che invece esiste (artificio); ai fini della sussistenza del reato di truffa, il raggio non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in scena, bastando qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore. L'evento di danno, senza indugiare su tematiche di più ampio respiro applicativo ma poco adattabili alla tematica della responsabilità amministrativa dell'ente, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, oltre ad assumere una connotazione meramente economico patrimoniale, soggiace ad un'interpretazione secondo diritto completamente autonoma: l'interesse veramente leso in tali casi attiene sovente alla regolarità amministrativa nella procedura di esecuzione della prestazione. Secondo orientamenti dottrinari e giurisprudenziali più sensibili alla tematica del danno come lesione potenziale o effettiva del bene/valore presidiato dalla norma di cui discutiamo non possiamo trascurare una riflessione di estrema importanza.

Si osserva come l'estremo del danno sia suscettibile di assumere connotazioni peculiari in cui è sfuggente il profilo patrimoniale, in particolare nelle ipotesi in cui la condotta ingannatrice sia finalizzata ad ottenere prestazioni o strumenti di pubblico ausilio, per scopi di politica sociale o, sul versante aziendale, per scopi di natura economica: finanziamenti, agevolazioni, sussidi; riconoscere in siffatte situazioni un'ipotesi di truffa aggravata, significa attribuire alla norma in esame una funzione deterrente rispetto allo sviamento di risorse pubbliche da quelle che ne costituiscono finalità originarie. L'ulteriore evento dell'ingiusto profitto si configura come il necessario contraltare della concezione di danno sopra evidenziata, con evidenti ed attuali problemi di individuazione giurisprudenziale e giudiziaria delle situazioni suscettibili nell'alveo del fatto tipico di cui all'art. 640 comma 2 n.1.

Concludendo, la norma esaminata costituisce un'ipotesi circostanziata ad effetto speciale poiché vale a cristallizzare, in maniera indipendente o comunque superiore ad un terzo rispetto all'ipotesi del primo comma (Truffa Semplice), la misura della sanzione nell'ambito di una determinata cornice edittale.

Particolarmente dibattuto nelle sedi magistratali inquirenti e giudicanti è il problema della qualifica pubblicistica dei più svariati enti. Soggetto passivo può essere di certo un privato che operi all'interno di detti enti, in qualità di soggetto che viene indotto in errore cagionando il perfezionamento della fattispecie consumata o tentata. Ed invero, il delitto, nella forma aggravata, è stato ritenuto configurabile anche quando il soggetto passivo del raggio sia diverso dal soggetto passivo del danno (nella specie, lo Stato) ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato.

Si è precisato che, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come «pubblici» in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) ente che soddisfi specifiche esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) ente la cui attività viene finanziata in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure ente sottoposto alla gestione e/o al controllo di questi ultimi; d) designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'ente.

In passato la Corte di Cassazione aveva escluso la configurabilità dell'aggravante in questione quando il reato fosse stato commesso in danno di una società per azioni in mano pubblica, a seguito della "privatizzazione" ex Legge n.218/1990, (in quanto, secondo tale orientamento, la natura pubblica del servizio prestato non era sufficiente a determinare la qualifica di ente pubblico di una società di diritto privato che tali servizi svolgesse). Si era affermato che, con la trasformazione dell'ente pubblico economico «Poste Italiane» in società per azioni, non fosse più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato avrebbe assunto rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358.

Con riferimento a Poste Italiane, recentemente la Cassazione ha affermato che, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. Nel caso di specie, per l'appunto, è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a «Poste Italiane s.p.a.», osservandosi, tra l'altro, che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società — quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. — risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via prevalente, relativa all'espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza.

La competenza a giudicare si radica in capo al Tribunale Penale in composizione Monocratica (non Collegiale) del circondario individuato secondo i parametri già espressi e richiamati dall'art. 8 c.p.p., che prevede le Regole Generali sulla competenza territoriale del Giudice. Anche per questo reato, nella sua formulazione circostanziata e aggravata, come per i precedenti reati di cui all'art. 24 del Decreto n. 231 è previsto il "filtro" dell'Udienza Preliminare, fase di valutazione da parte del GUP in ordine alla fondatezza dell'imputazione e all'idoneità dei mezzi di prova a sostenere l'accusa in giudizio. In relazione a tale fattispecie di reato è previsto il regime di procedibilità dell'azione penale

d'ufficio.

1.4. Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La disposizione in parola prevede che *“la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea”*.

Con il D.L. 13/2022 ha aggiunto dopo la parola: «contributi,» anche i «sovvenzioni.

La competenza per materia si radica in capo al Tribunale in Composizione Collegiale. E' previsto il “filtro” del Giudice dell'Udienza Preliminare. La competenza territoriale si radica alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 8 e dall'art. 9 stesso codice in ordine alle regole suppletive di determinazione della competenza territoriale.

Il bene giuridico presidiato dalla norma è rappresentato non solo dalla necessaria tutela del buon andamento della P.A. ma è specificamente individuato e maggiormente rafforzato dalla tutela dei c.d. “beni prestazione”, ossia quei beni che costituiscono le risorse economiche e finanziarie per l'attuazione dei programmi e dello sviluppo economico di uno stato sociale di diritto; da qui la necessità di un intervento sanzionatorio forte ed incisivo per contrastare e, se possibile, prevenire la potenzialità offensiva di questa tipologia di frodi che intaccano il patrimonio dei singoli enti erogatori e minacciano gravemente l'intero sistema economico nazionale e sovranazionale, mediante lo sviamento di risorse ingenti e la creazione di ostacoli rispetto alle politiche di programmazione ed attuazione economico-finanziaria ai più alti livelli.

Unitamente agli articoli di cui si è sopra discusso (316 bis - 316 ter - 640 bis) va a costituire il sistema italiano di repressione delle frodi nelle sovvenzioni pubbliche o comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (art.640 bis e 316 ter c.p.) e dell'utilizzazione abusiva dei fondi (art. 316 bis c.p.).

Si discute in Giurisprudenza della natura giuridica, in punto di esegesi/interpretazione, anche in ragione della collocazione all'interno del codice della norma. In particolare si è posto il problema se la disciplina di cui all'art. 640 bis c.p. costituisca circostanza aggravante del reato di truffa, attesa la comunanza degli elementi strutturali costitutivi tra i due reati, con la sola differenza della presenza, nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., dell'elemento specializzante dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'azione truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La tesi della natura circostanziale in luogo di un'autonoma fattispecie di reato non incide sulla struttura della fattispecie e sugli elementi già incontrati nella trattazione dei reati di cui all'art. 24

D.Lgs. n.231/01, così come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione. La Corte di Cassazione con sentenza del 19 novembre 2019 n. 48394, nel confermare l'orientamento delle Sezioni Unite, ha rilevato che *“La fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p. e non una figura autonoma di reato”*.

Le condotte caratterizzanti la fattispecie sono materialmente le medesime già affrontate nelle pagine che precedono, così come i concetti di erogazione nelle sue articolazioni specifiche. Il reato si consuma, come la truffa semplice, nel momento in cui il bene che rappresenta l'ingiusto profitto entra nella disponibilità del soggetto agente e può, in caso di erogazioni progressivamente elargite, caratterizzarsi per una consumazione ad effetto prolungato, purché le erogazioni attengano alla medesima condotta fraudolenta (unicità del reato); se le erogazioni sono il prodotto di ulteriori e differenti condotte *contra jus* saremo in presenza di una pluralità di reati.

Una riflessione sui rapporti con altre similari figure delittuose si impone. Il reato di malversazione ai danni dello stato ex art. 316 bis c.p., che punisce le condotte distrattive di erogazioni pubbliche, concorrerebbe con il reato *de quo*. Si è ritenuto che il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) possa concorrere con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis), in quanto il primo tutela la P.A. da atti contrari agli interessi della collettività, anche di natura non patrimoniale, mentre il secondo tutela il patrimonio da atti di frode, aggravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche

Per quanto riguarda i rapporti con il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p. si rammenta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato il rapporto di sussidiarietà esistente fra il reato di cui all'art. 316-ter e quello di cui all'art. 640-bis. Ne consegue che l'art. 316 ter si applica perciò solo ove non siano sussistenti gli elementi costitutivi della truffa (artifici-raggiri-induzione in errore per comportamenti commissivi od omissivi) e si rammenta quanto già dedotto in relazione alla disamina dell'art. 316 ter e alla clausola di riserva inizialmente espressa: *salvo che il fatto non costituisca più grave reato.....omissis*.

In ossequio al disposto dell'art. 24 del Decreto n.231, la consumazione o il tentativo di commissione del delitto di cui all'art. 640 bis è potenzialmente foriero di responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il reato si è perfezionato, con la conseguente applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto Legislativo: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da sovvenzioni; revoca di quelle concesse; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.5. Art. 640 ter - Frode informatica (quando commessa a danno dello Stato o di un altro ente

pubblico).

Il delitto in esame, contemplato nella sua forma aggravata e circostanziata richiamata nell'art. 24 del Decreto n. 231/01, porta l'attenzione dell'interprete alla norma contemplata nel Libro II – Titolo XIII- Capo II, quindi alla tipologia dei delitti contro il patrimonio mediante frode, così come avvenuto per le ipotesi di truffa aggravata sopra descritte. La fattispecie di reato che in questa sede, di individuazione e descrizione delle tipologie delittuose, interessa merita anch'essa una sintesi in relazione ai principali elementi costitutivi.

La fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p., prevede anche un aumento di pena se ricorre una delle circostanze aggravanti contemplate dall'all'art. 640 comma 2 n.1 c.p., cui fa espresso rinvio, o se il fatto è commesso con *“abuso della qualità di operatore di sistema”*, secondo la definizione che ne ricaveremo a breve nella descrizione delle fattispecie contemplate nell'art. 25 Decreto n. 231/2001, tra cui l'art.615 ter c.p..

In particolare, per operatore di sistema (c.d. *system administrator*), deve intendersi soltanto quella particolare figura di tecnico informatico che, all'interno di un'azienda, abbia il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati e, quindi, sia dotato della capacità e possibilità di inserirsi in esse e di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico su cui opera, ovvero di altri sistemi, qualora via sia un collegamento in rete, sfruttando il canale di accesso legittimo all'elaboratore. La nozione di operatore di sistema, quale soggetto attivo di condotte pregiudizievoli per l'ente, dovrà essere necessariamente e progressivamente individuata dall'ente, al fine di individuare quelle figure professionali simili che possano essere foriere di un rischio di responsabilità in ragione della specifica natura delle funzioni attribuite a tali soggetti; la stessa giurisprudenza guarda a tale figura soggettiva con sempre maggiore attenzione affinché la normativa di settore non venga ingiustamente estesa a soggetti che si occupano di tecnologia informatica.

Secondo l'art. 640 ter, comma 2, se ricorre una delle circostanze dell'art. 640 comma 2 n.1 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena per la persona fisica che pone in essere la condotta fraudolenta al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno al patrimonio è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309 ad € 1.549.

L'aumento di pena per l'ipotesi in cui la frode sia realizzata dall'operatore del sistema appare più che giustificata: da un lato, infatti, l'operatore viola il dovere di fedeltà cui è tenuto sia nei confronti del titolare del sistema informatico affidatogli, sia delle persone i cui interessi economici sono gestiti da quel sistema; dall'altro lato, ed è l'aspetto più significativo, l'operatore – trovandosi a diretto contatto con l'elaboratore – ha maggiori possibilità di intervenire abusivamente sui dati e sui programmi, esponendoli ad una maggiore vulnerabilità.

Nell'ipotesi d'interesse, allorquando la frode informatica sia commessa "*in danno dello Stato o di altro ente pubblico*", nelle ipotesi già esaminate rispetto alla truffa aggravata, potrebbe profilarsi una responsabilità dell'ente nel cui interesse sia stata eventualmente realizzata la frode informatica, sempre ove ricorrano le condizioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 del Decreto n. 231 del 2001.

La competenza per materia è attribuita al Tribunale in composizione Monocratica.

1.6. Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture.

Il delitto in esame, che riguarda la commissione di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Il secondo comma dell'art. 356 c.p. prevede una circostanza aggravante, nei casi di cui al primo capoverso dell'art. 355 c.p., ovvero qualora la fornitura abbia ad oggetto: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

L'art. 356 c.p. è un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Si tratta di un reato di pura condotta. La consumazione si compie quando il soggetto agente pone in essere il comportamento fraudolento e il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile. Elemento soggettivo, indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame, è il dolo generico, per la cui sussistenza è necessaria e sufficiente la cosciente volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Il reato è procedibile d'ufficio.

Preliminarmente occorre evidenziare come il reato di frode nelle pubbliche forniture debba essere letto anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, ritenuto che per la definizione delle pubbliche forniture, o comunque dei contratti con la P.A. o altri Enti, si rimanda al disposto dell'art. 355 c.p.. Da una mirata esegesi della norma sembra possa evincersi che la medesima si ravvisi soprattutto nella fase esecutiva del contratto e che, detto delitto, potrebbe concorrere

finanche (laddove dovessero essere operati artifici o raggiri) con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Orbene, la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifici o raggiri, ben potendo la medesima sostanzarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocimento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa nelle sue variegate articolazioni accentrate o decentrate, nonché di rapporti con la Pubblica Amministrazione di Stati esteri con particolare riguardo agli Organi Comunitari. L'insieme di questi rapporti con Organi Sovrannazionali Comunitari o Extra Comunitari involge anche problematiche di natura penale processuale e sostanziale in relazione alla legislazione del luogo del commesso reato ead eventuali difetti di giurisdizione della Magistratura Italiana. Il Modello adeguerà ed implementerà nel tempo la sua valenza anche in funzione dell'evoluzione delle operazioni economiche transazionali sotto tutti i profili di diritto. Le aree ed i processi a rischio saranno allegati al presente Modello e ne costituiranno parte integrante.

a) Richieste di autorizzazioni agli Enti competenti (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute (ad esempio, si potrebbero comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);
- offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

b) Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ATO, ASL, AEEGSI, visite ispettive di cantiere) e dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, mutualistici, infortunistici, con le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi:

- inducendo in errore Pubblici Ufficiali /Incaricati di Pubblico Servizio attraverso l'impiego di artifici o raggiri nella documentazione presentata o nelle dichiarazioni rese al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi a cui è tenuta;
- mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non

vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute (ad esempio, si potrebbero comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);

- attraverso l'offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

c) Predisposizione e invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi (es. adempimenti fiscali e amministrativi e contributivi cui l'Azienda è tenuta) (sensibile)

Potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia (adesempio per conseguire un risparmio fiscale).

2. ARTICOLO 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.

L'art. 24 bis prevede che, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote oltre alle seguenti sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote oltre alle seguenti sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già commessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.1. Art.491 bis c.p. – Documenti informatici.

La norma estende ai documenti informatici, pubblici o privati aventi efficacia probatoria, le disposizioni concernenti la falsità di cui al Capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale. La rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto si relaziona inevitabilmente alle ipotesi di falso previste dal codice penale che abbiano ad oggetto i documenti di cui all'art. 491 bis, secondo una logica di continua evoluzione dei processi informatici e telematici come canali di flussi informativi e dichiarativi emessi da un soggetto pubblico o privato, la cui attività sia correlata ad una violazione del codice etico della Società che adotta il presente Modello e, ciò nonostante, eludendone dolosamente le prescrizioni determini un vantaggio o un interesse in favore di quest'ultima: ecco la ratio della inserzione dell'art. 491 bis – norma di tipo definitorio che accede ad una norma tipicamente sanzionatoria del codice penale- all'interno dei reati fine previsti dal Decreto e scrutinati dal presente Modello di Organizzazione e Gestione. Tale la valenza della definizione di documento informatico ai fini della integrazione oggettiva di taluni reati fine previsti dal Decreto come fonte di responsabilità amministrativa dell'ente.

2.2. Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Il reato in parola consiste nell'introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

È una fattispecie collocata nei delitti contro la persona (Libro II- Titolo XII -Sez. IV dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio) e, nella sua struttura dispositiva, prevede un'ipotesi base e quattro circostanze aggravanti ad effetto speciale. Secondo la giurisprudenza, il delitto in esame può concorrere con il reato di frode informatica ex art. 640 ter.

Il reato è caratterizzato per una concreta lesione del bene giuridico dell'inviolabilità dei sistemi informatici attuata mediante l'indebita intromissione e permanenza in seno ad un sistema telematico o informatico protetto da sicurezza. Il reato è comune e può essere commesso da chiunque e non necessariamente da parte di un operatore di sistema (figura già esaminata in precedenza) ed il dolo, elemento soggettivo indispensabile, è quello c.d. generico. La procedibilità è a querela nelle ipotesi base e d'ufficio nelle situazioni circostanziate. Competenza del Tribunale Monocratico.

2.3. Art. 615 quater c.p.- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

La norma, anch'essa collocata nella parte del codice penale tra quelle disposizioni volte a tutelare i diritti della persona, prevede che *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto*

da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del comma 4 dell'articolo. 617 quater."

Con la disposizione citata il legislatore ha inteso rafforzare la tutela della riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore, così rafforzando la tutela già approntata attraverso la previsione del già considerato art. 615 ter c.p., giacché la norma reprime una serie di condotte prodromiche alla possibile realizzazione di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto. Si incriminano due tipi di condotte: procurarsi o riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici di accesso, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico telematico protetto, da un lato, ovvero procurare ad altri tali mezzi o informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione, dall'altro lato. La mera detenzione non è punibile tout court.

L'utilizzo dell'avverbio "abusivamente" riferito alle condotte descritte è l'affermazione esplicita da parte del Legislatore che le medesime condotte di reato non siano poste in essere in forza di cause di giustificazione o di norme che le autorizzino od impongano e concretizza un elemento di antigiuridicità speciale.

Secondo un orientamento, la norma descrive una fattispecie di pericolo astratto e, come per l'art. 615 ter c.p., il tentativo ex art. 56 c.p. non è configurabile per l'eccessivo arretramento della soglia della tutela penale che ne deriverebbe.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, in quanto si richiede nel soggetto attivo una finalità di profitto per sé o per altri o di danno per altri.

Competente a giudicare siffatte condotte è il Tribunale in Composizione Monocratica ed il regime di procedibilità, che attiva la Magistratura inquirente, è d'ufficio e non su querela di parte.

2.4. Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La norma in esame, mirando a tutelare l'integralità e la funzionalità dei sistemi informatici, reprime le condotte volte a favorire la circolazione di strumenti utili alla realizzazione dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) e di danneggiamento di sistemi informatici (art. 635 quater c.p.): il reato si correla con altre due distinte fattispecie individuate dall'art. 24 bis del Decreto n. 231.

Il reato rientra tra quelli che si definiscono di pura condotta il cui fatto tipico si compone di due diverse categorie di azioni commissive, consistenti rispettivamente nel procurarsi strumenti

dannosi per i programmi informatici e nel metterli comunque in circolazione.

L'elemento strutturale della fattispecie a più condotte, che è causa di imputazione soggettiva del reato, richiede nuovamente il c.d. doppio dolo: il dolo generico consistente nella rappresentazione e volontà di procurarsi, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione gli strumenti dannosi; in secondo luogo si richiede ai fini della punibilità l'esistenza e l'accertamento del dolo specifico, consistente nella volontà di danneggiare illecitamente i sistemi o le informazioni ovvero, in alternativa, di favorirne l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.

La natura di reato di pericolo, come sopra, anticipa la soglia di punibilità del reato e della rilevanza penale delle condotte. In giurisprudenza prevale la tesi dell'ammissibilità del tentativo.

Competenza a giudicare: Tribunale Monocratico e regime di procedibilità d'ufficio.

2.5. Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Con l'introduzione degli artt. 617 quater e quinquies c.p. il Legislatore ha approntato un sistema di garanzie volte a proteggere la libertà e la riservatezza di nuove e sempre più impiegate forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica, garantendo genuinità delle comunicazioni, autenticità di contenuto e riservatezza del medesimo.

Bene giuridico tutelato è, secondo la dottrina maggioritaria, la riservatezza delle comunicazioni informatiche e telematiche, ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del loro contenuto. Le condotte sanzionate incidono sulle comunicazioni realizzate servendosi di un sistema informatico o telematico ovvero le comunicazioni intercorrenti tra più sistemi. Le condotte punibili dall'articolo in esame consistono nella intercettazione di un flusso di comunicazioni telematiche che consenta di carpirne esattamente il contenuto in maniera fraudolenta, dunque eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso e rendendo impercettibile o iriconoscibile l'attività di intrusione a terzi soggetti. La comunicazione informatica è impedita allorché se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve trasmettere o ricevere i dati; una comunicazione già in corso può essere interrotta sia agendo sul sistema che invia sia su quello che riceve la trasmissione deviando il flusso dei dati da un elaboratore ad un altro.

Il comma 2 dell'articolo 617 quater prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni nei confronti di colui che riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. È prevista una clausola di sussidiarietà ("*salvo che il fatto costituisca più grave reato*") in forza della quale la disposizione in esame si applica solo nel caso in cui il fatto non integri gli estremi di un reato più grave.

Le ipotesi aggravate previste dal comma 4 stesso articolo, giustificano l'inasprimento della risposta sanzionatoria (reclusione da uno a 5 anni) e la procedibilità d'ufficio quando le condotte tipizzate vengano poste in essere: *“in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità”*; *“da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema”*; *“da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”*.

La competenza a giudicare è del Tribunale Monocratico e la procedibilità è, rispetto al solo primo comma, a querela di parte. L'innalzamento di pena per le ipotesi circostanziali che aggravano il reato base transitano per l'Udienza Preliminare.

2.6. Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

La fattispecie si compone di una condotta base riportata in epigrafe nella sua componente strutturale ed ha ad oggetto comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero comunicazioni intercorrenti tra più sistemi: pena prevista per il primo comma da uno a quattro anni. Il secondo comma prevede che la fattispecie sia aggravata, con previsione di pena da uno a cinque anni, in presenza delle circostanze disciplinate nell'art. 617 quater, comma 4.

Il bene giuridico tutelato è dunque il medesimo, la salvaguardia del rapporto di esclusività nelle comunicazioni telematiche o informatiche e dei relativi flussi di interscambio tra sistemi. La natura giuridica del reato che ne occupa è quella di un reato di pericolo non astratto ma concreto, implicando un accertamento sulla effettiva idoneità dell'apparecchiatura e della condotta unitariamente considerata a violare l'interesse giuridico tutelato.

Il dolo generico richiesto perché il fatto sussista e costituisca reato consiste nella rappresentazione interna e nella volontà di predisporre ed installare impianti di variegata tipologia idonei alla funzione contemplata nel primo comma ed aggravata nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 617 quater.

Procedibilità d'ufficio e competenza del Tribunale Monocratico.

2.7. Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, o sopprime informazioni, dati e programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni”; il secondo comma prevede che se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso di qualità di operatore di sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

La norma in esame e quelle che seguiranno (artt. 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p.), contemplate dall'art. 24 bis del Decreto n. 231, ai fini di un approccio analitico ai singoli reati fine, sono previste nel Libro II titolo XIII capi I e II dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante indebite condotte sulle componenti informatiche e telematiche e, di riflesso, su condotte ascrivibili come fonte di responsabilità amministrativa dell'ente ove non efficacemente adottato ed attuato. Come le norme che precedono anche la presente è il prodotto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ratificata dagli Stati membri a Budapest il 23.11.2001.

L'art. 635 bis, nella sua formulazione attuale, amplia ed integra la norma sul danneggiamento con riguardo alle informazioni, ai dati e ai programmi informatici, predisponendo per essi una tutela rafforzata rispetto all'ipotesi di danneggiamento ex art. 635 c.p.

L'art. 635-bis costituisce una norma speciale rispetto al danneggiamento comune previsto dall'art. 635 e tra le due disposizioni è stato ravvisato un fenomeno di successione di leggi penali disciplinato dall'art. 2.

Si è precisato che non si tratta affatto di beni immateriali, cioè privi di fisicità, consistendo, invece, i possibili oggetti materiali della condotta in elementi fisici che si prestano ad essere fissati su supporti magnetici o ottici.

La condotta punita viene identificata dal legislatore nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici che appartengono ad altri.

Per quanto riguarda la nozione dei menzionati beni informatici oggetto di danneggiamento, si osserva quanto segue: per dati si intendono rappresentazioni di informazioni o di concetti che sono destinati alla elaborazione di un computer e dunque oggetto di codificazione in una forma elettronica, magnetica, ottica o simile; sulla nozione di programma informatico, oggetto di tutela, accederemo ad una nozione equivalente a quelle di un insieme di dati; le informazioni oggetto di tutela dal danneggiamento informatico altro non sono ciò che i dati esprimono in forma codificata ed incorporate in un supporto materiale.

Rammentiamo che la norma trova applicazione in rapporto alle informazioni che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico: un legame di questo tipo è presente nelle informazioni destinate ad essere elaborate in dati dal computer; altresì rilevante la situazione per cui il prodotto della elaborazione, stampato su materiale cartaceo o simile e contenente informazioni rilevanti per l'azienda, sia destinato ad un'ulteriore elaborazione da parte dello stesso o di altro sistema informatico.

Esaminato sotto il profilo dell'interpretazione giuridica l'oggetto della tutela penale, vediamo brevemente le singole peculiari condotte di danneggiamento. Distruggere significa annientare completamente un bene materiale nella sua essenza economico/sociale e quindi nella sua funzione

di soddisfare le esigenze di chi ha diritti su di essa, in questo caso i supporti fisici sui quali sono incorporate le informazioni destinate ad essere elaborate ed interscambiate (per i beni immateriali come ad esempio i programmi informatici si parlerà di cancellazione e non di distruzione). Deteriorare significa cagionare uno scadimento delle informazioni mediante un pregiudizio all'integrità fisica del bene.

Cancellare è l'attività distruttiva più frequente e significativa nella prassi giudiziaria poiché si realizza con la scomparsa definitiva e non recuperabile di un bene immateriale attraverso operazioni di smagnetizzazione di un supporto informatico, sostituzione di dati originari con dati nuovi e contenutisticamente diversi, sia impartendo all'elaboratore che conserva e preserva i dati ivi registrati taluni mirati comandi, idonei a provocarne la cancellazione definitiva; la cancellazione dei dati e dei programmi può essere anche causata dalla predisposizione di un apposito programma virus.

Seguono le condotte di alterazione, che si verifica in casi di modificazione di informazioni e programmi in maniera tale da renderne impossibile l'utilizzo; occultamento, inteso come spostamento dei dati in un'area della memoria interna mediante alterazione del metodo di funzionamento ordinario del programma; infine la soppressione o inservibilità, quali attività di manipolazione informatica che rendono impossibile accedere ai dati e ai programmi in danno dell'avente diritto.

Il dolo del reato di cui art. 635 bis è generico; la competenza è del Tribunale Monocratico e la procedibilità è già stata indicata nel testo.

Rapporti con altri reati: la clausola di sussidiarietà espressa (*“salvo che il fatto costituisca più grave reato”*) nell'incipit dell'art. 635 bis limita l'operatività della norma, lasciando il passo all'art. 635 ter c.p. qualora i beni informatici siano utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o siano di pubblica utilità, norma quest'ultima che prevede una soglia di punibilità anticipata in quanto rientrante tra i c.d. delitti di attentato, riservandole un autonomo trattamento sanzionatorio.

L'art. 635 bis non sarà applicabile anche nel caso in cui il danneggiamento dei dati comporti un danneggiamento del sistema informatico nel suo complesso ai sensi dell'art. 635 quater c.p. o di un sistema di pubblica utilità ai sensi dell'art. 635 quinquies, essendo prevista una pena più severa anche per tali reati- fine ex D.gs. n.231/2001.

Parimenti, saremo in presenza della fattispecie di cui all'art. 615 ter comma 2, allorché si attuino manipolazioni di programma finalizzate a realizzare un accesso abusivo; identica soluzione nel caso in cui un danneggiamento di dati programmi o informazioni si verifichi in conseguenza dell'accesso odella permanenza abusiva in un sistema telematico ordinario o *“telematico protetto”* da misure di sicurezza.

2.8. Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è da tre a otto anni”.

Siamo al cospetto di una fattispecie specifica ed aggravata dell’ipotesi di reato di cui all’art. 635 bis c.p., ove le condotte sono le medesime e l’evento più grave di cui al secondo comma deve poter essere imputato soggettivamente a titolo di dolo generico e/o eventuale, essendo esclusa una forma di imputazione soggettiva di un reato a titolo di responsabilità oggettiva: da qui le considerazioni sviluppate in ordine ai rapporti con il reato che precede in caso di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione dei beni immateriali oggetto della condotta. La punibilità è d’ufficio e la competenza del Tribunale Monocratico.

2.9. Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Anche per questa fattispecie, contemplata dall’art. 24 bis D.Lgs. n. 231, riscontriamo un’intima correlazione con le ipotesi di cui all’art. 635 bis c.p. secondo i criteri evidenziati nella parte relativa ai rapporti tra quella e gli altri reati fine susseguenti del codice penale.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Fattispecie caratterizzata da dolo generico; regime di procedibilità d’ufficio e competenza a giudicare in capo al Tribunale in composizione Monocratica; prevista Udienza Preliminare.

Tale fattispecie cede il passo, in ragione della clausola di sussidiarietà posta all’inizio del primo periodo alle seguenti ipotesi di reato fine, smarrendo la propria autonomia strutturale e dunque la sua sussistenza nell’oggettività del diritto positivo vigente.

2.10. Art. 635 quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Ipotesi specifica aggravata di quella precedente: si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria sino a 300 quote.

2.11. Art. 640 quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Fattispecie di reato fine inserita nel capo II dei delitti contro il patrimonio mediante frode che punisce, a titolo di doppio dolo, generico e specifico, il soggetto deputato allo svolgimento di sistemi di certificazione della firma digitale (reato proprio) che, al fine di conseguire un ingiusto profitto o di causare un danno altrui, scientemente violi gli obblighi previsti dalla legge n. 82/2005 per il rilascio, non solo di una certificazione elettronica ma anche il rilascio (condotta tipica diversa dalla gestione delle certificazioni qualificate) di certificati qualificati quale specie del più ampio genere del certificato elettronico. Si dibatte in dottrina su un'apparente applicazione analogica della fattispecie secondaria, non ammessa nel diritto penale nel rispetto del principio della riserva di legge penale e dei principi di tassatività - tipicità della norma sanzionatoria.

La frode informatica è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032. Procedibilità d'ufficio, competenza Tribunale Monocratico.

Le aree ritenute *prima facie* maggiormente a rischio ai fini del presente Modello sono quelle nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti informatici, che riguardano l'Ordinaria Amministrazione Aziendale rispetto ai Processi di:

- Gestione del Sistema Informatico ed accesso ad esso;
- Gestione Piattaforme telematiche.

a) Gestione dei sistemi hardware e software

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

I reati di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (ex Artt. 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.) potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare terze parti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società;
- l'installazione di apparecchiature atte al danneggiamento dei sistemi hardware che abbia il fine di procurare un interesse o vantaggio per la Società (ad es. accesso alle copie di backup e distruzione di informazioni che possano essere prova di azioni illecite);
- la diffusione di programmi capaci di infettare un sistema per manometterne la regolare funzionalità (ad es. il sistema informatico di un competitor al fine di posticipare i termini fissati per la presentazione della documentazione).

b) Gestione di accessi, account e profili

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Verifica periodica degli accessi e tracciabilità delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- Gestione dei profili di "Amministratori di sistema" di applicazioni/reti.

I reati informatici ex artt. Artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 634 quinquies c.p., potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'accesso abusivo ad un sistema protetto o la permanenza all'interno dello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo;
- qualunque condotta strumentale all'ottenimento di password o di qualsivoglia mezzo per entrare in un sistema informatico e far realizzare un profitto ad esempio intercettando una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o alterate per danneggiare l'immagine di un concorrente impedendo/interrompendo una comunicazione al fine di arrecare danno economico o di business ad un ente terzo.

3. ARTICOLO 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'art. 24 ter dispone che in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, si applichi la sanzione da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) numero 5) del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti suddetti si applicheranno, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti gravi reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto n.231. Siamo al cospetto di reati presupposto ex Decreto 231 in assoluto tra i più allarmanti e gravi previsti dal nostro sistema di diritto positivo, tenuto conto che il fenomeno dell'associazione criminale, sia semplice (art. 416 c.p.) sia e soprattutto di tipo mafioso ha conosciuto un progressivo ed esponenziale processo di "intrusione" nel contesto economico Italiano, travalicando lo stereotipo della mafia di inizio secolo scorso, progredendo secondo schemi e modelli di così elevata capacità tecnica di stampo economico da rendersi talora irricognoscibile. Il fenomeno delle mafie per poter essere solo in parte spiegato declinerebbe verso una trattazione indefinitamente gravosa rispetto al documento cui accede, sicché, per il momento il presente Modello si limiterà a tracciare le coordinate strutturali minime di individuazione ed analisi delle norme penali richiamate dall'art. 24 ter.

3.1. Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere.

Reato collocato nel Libro II - Titolo V - capo II e rubricato "Dei delitti contro l'ordine pubblico", rappresenta una fattispecie a concorso necessario poiché per la sua sussistenza è necessario che almeno tre persone e più si associno tra di loro allo scopo di commettere più delitti non necessariamente della stessa indole. Si manifesta attraverso la costituzione (c.d. *pactum sceleris*) e la partecipazione cosciente e volontaria di un soggetto (c.d. *affectio societatis*) ad un sodalizio che opera anche attraverso un'organizzazione rudimentale con il fine di perpetrare illeciti non preventivamente determinati; è punito il soggetto per il solo fatto di farvi parte, con regime sanzionatorio diversificato tra organizzatori, promotori e partecipi, con punibilità concorsuale dei reati fine ascrivibili all'associazione. La pena per gli associati è aggravata nel caso di determinati delitti contro la persona.

3.2. Art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso.

Ipotesi di associazione qualificata dalla modalità mafiosa, anche straniera, concretata quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in

modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare a sé o ad altri un beneficio in occasione di consultazioni elettorali.

La fattispecie di reato rientra tra quelle di maggior respiro sotto il profilo delle variegata forme di manifestazione e dei contesti socio economici in cui si ramifica, fuori dallo stereotipo di arcana memoria; una ipotesi delittuosa che richiederà, ove necessario un approfondimento euristico di dimensioni tali da risultare incompatibile con la struttura attuale del presente documento.

3.3. Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico – mafioso.

Fattispecie consistente nell'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis (avvalendosi dunque della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva al fine specifico di impedire o condizionare il libero esercizio del diritto di voto dei cittadini nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito) in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena da dieci a quindici anni di reclusione, tra l'altro profilandosi un'ulteriore ipotesi di reato a titolo di concorso esterno nel reato associativo di tipo mafioso; la stessa pena si applica a chi promette di procurare consensi elettorali.

Ulteriore esempio di quanto complessa sia la dinamica del fenomeno stante le ramificazioni socio-politiche di una modalità di reato in costante adeguamento all'evoluzione dell'ordinamento positivo e dell'apparato istituzionale ed economico nazionale ed estero.

3.4. Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Punisce la condotta di colui che priva taluno della libertà di movimento per un lasso temporale apprezzabile al fine di procurarsi l'ingiusto profitto quale prezzo della liberazione. Pena da 25 a 30 anni; se al sequestro segue la morte dell'ostaggio è prevista la reclusione di anni trenta.

3.5. Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Siamo al cospetto di un'ulteriore ipotesi associativa, caratterizzata però da un fine unitario dato dalla specifica finalità del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, tal quali enucleate dalle tabelle Ministeriali vigenti.

Le figure di reato sinteticamente illustrate, da un punto di vista processuale, in ragione della grave minaccia per l'ordinamento positivo e per quello politico istituzionale ed economico, sono di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia. La competenza è attribuita al Tribunale Collegiale territorialmente competente; il reato di cui all'art. 630 c.p. è di competenza

dibattimentale della Corte di Assise, così come previsto in relazione al sesto comma dell'art. 416 c.p.. La procedibilità è, naturalmente, di ufficio .

3.6. Art. 407 comma 2 lettera a) n. 5 codice di procedura penale.

Il Decreto n. 231/2001 introduce nel suo tessuto dispositivo e sanzionatorio una norma del codice di procedura penale che attiene ai termini di durata massima delle Indagini Preliminari compiute dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria relativamente ai sotto elencati delitti.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2 comma 3 Legge n. 110/1975.

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macro categorie: attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi esterni al complesso aziendale.

Le Aree di attività ritenute astrattamente più a rischio sono ripartite, in ragione dei processi aziendali che seguono, in capo alla Direzione competente per quanto concerne la scelta dei collaboratori esterni, anche nei rapporti con la P.A, nonché nella Gestione delle risorse finanziarie e nella vigilanza sui processi di fatturazione attiva e passiva. Area d'interesse della Direzione Tecnica: nel processo di conferimento di appalti a soggetti esterni.

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non sussistente il rischio riguardo le fattispecie concernenti **la fabbricazione e il traffico d'armi, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, la tratta di persone, lo scambio elettorale politico-mafioso ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope**, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

Di contro risulta astrattamente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p. L'ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti "reati-scopo" già rientranti nell'ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001 (si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, più in generale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero ai casi di ricettazione e riciclaggio).

Quale elemento soggettivo del reato, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, sia il dolo specifico, che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il

programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti. A tal proposito, poiché l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione.

Inoltre, la fattispecie in esame, qualificandosi come reato di pericolo per l'ordine pubblico, assume valenza di reato autonomo, ossia indipendente dai delitti che siano commessi (c.d. delitti-scopo). Peraltro, per la sussistenza del reato associativo è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati-scopo non costituisce più illecito penale a seguito di "*abolitio criminis*".

Dall'analisi preliminare del reato di *associazione per delinquere* emerge, pertanto, un'oggettiva e generalmente riconosciuta difficoltà ad individuare specifiche aree nel cui ambito il reato è astrattamente ipotizzabile. Ciò in quanto questo reato può essere facilmente ipotizzato in qualsiasi attività aziendale (dalla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali e dei pagamenti, agli acquisti di beni e servizi, alla valutazione e scelta degli investimenti, alla gestione del personale, alla gestione delle unità di business, nonché alla gestione dei centri decisionali interni).

La Società dovrà, dunque, tutelarsi dalla potenziale imputazione di una "*colpa organizzativa*" che, se presente, potrebbe agevolare la creazione di *strutture parallele* (ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino dediti in modo stabile e organizzato al perseguimento di attività criminosa che si poggiano sui mezzi e sulle risorse dell'azienda (*requisito della struttura organizzativa*), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo, dotandosi di presidi volti ad ostacolarne la nascita. A tal proposito, l'Ente si è dotata dei presidi di seguito indicati.

Nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (avente ad oggetto ad esempio i reati di: corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), la Società ispira la sua condotta ad una serie di procedure/protocolli operativi e principi volti a contrastare il rischio di commissione di tali reati di scopo, i quali consentono conseguentemente di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

La Società ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- porre attenzione *all'integrità e all'etica* nello svolgimento delle attività;
- attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente *i poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo,

quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;

- garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.
- assicurare la *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità* di ogni operazione o transazione. Al fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- prevedere momenti di *monitoraggio* sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- assicurare un'adeguata *selezione dei fornitori, partners e consulenti esterni*, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
- assicurare che i *centri decisionali interni* alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, etc.);
- garantire che l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabili in modo da garantirne la tracciabilità;
- assicurare lo svolgimento di specifica *attività di audit* avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

4. ARTICOLO 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

L'art. 25 del Decreto stabilisce in capo all'Ente sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 323, 346 bis, c.p. anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli art. 320 e 322 bis c.p.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di duecento fino ad ottocento quote sociali in ragione delle singole fattispecie. Le sanzioni interdittive applicabili nei casi di condanna per taluni delitti previsti dal comma 5 dell'articolo in oggetto sono quelle previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto e la durata è quella stabilita dall'art. 13, comma 3, del Decreto.

4.1. Art. 317 c.p. – Concussione.

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Il reato di concussione è per definizione un reato proprio, che può essere realizzato solo da colui che esercita una pubblica funzione, sia essa legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’ pubblica, altresì, la funzione amministrativa disciplinata secondo norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, nonché l’attività che si manifesta a mezzo di poteri autoritativi o anche certificativi.

La struttura della norma punisce il pubblico ufficiale che, in violazione o facendo un uso distorto ed illegittimo delle norme che ne disciplinano l’agire istituzionale (realizzando un esercizio distorto della propria qualifica o dei propri poteri), utilizzi la sua posizione di superiorità nei confronti del soggetto passivo inducendolo a dare o promettere denaro a sé o ad un terzo soggetto. È possibile che il terzo, che può non possedere poteri pubblicistici, concorra in qualità di *extraneus* nel reato proprio. In questi casi l’estraneo che concorre ai sensi dell’art. 110 c.p. per ottenere un indebito vantaggio o una utilità può talora essere un soggetto “apicale” o “sottoposto” ai sensi del Decreto 231 che agisca, a sua volta, per un interesse proprio ovvero per un interesse o vantaggio riconducibile all’ente cui appartiene.

Nel caso in cui il soggetto in posizione “apicale” o il “sottoposto” concorrano con il pubblico ufficiale e l’ente riceva un vantaggio o il reato sia commesso nell’interesse dello stesso, si applicherà la sanzione pecuniaria fino a duecento quote e qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all’art. 319 bis c.p. (ad es. stipulazione di contratti con la P.A. cui il concussore appartiene) si applica la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell’art. 9 D.Lgs. 231.

L’elemento psicologico caratterizzante il delitto è il dolo generico.

Processualmente, il reato è di competenza del Tribunale Collegiale, previa celebrazione dell’Udienza preliminare. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto ex 231, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale: sono quindi limitate e remote le ipotesi di concretizzazione del rischio di reato sostanzialmente riconducibili al concorso, da *extraneus*, con il pubblico ufficiale concussore.

La sanzione pecuniaria applicabile alla società va da un minimo di trecento quote ad un massimo di ottocento quote sociali.

4.2. Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione.

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni di reclusione”.

La fattispecie di corruzione propria si distingue dal reato di concussione per il fatto che il pubblico ufficiale e il soggetto che corrompe il pubblico ufficiale sono su una medesima posizione funzionale, non c’è prevaricazione del primo nei confronti di chi indebitamente offre o promette utilità perché il p.u. compia un atto “proprio” del suo ufficio”. Oggetto materiale della condotta è un atto o un comportamento che rientri nelle competenze del p.u., ovvero in quella sfera di attività a cui lo stesso è preposto dalla norma attributiva della pubblica funzione. Le pene previste per il corrotto si applicano al corruttore ai sensi dell’art. 321 c.p.

In punto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di responsabilità giuridica la sanzione pecuniaria è quella base prevista dell’art. 25 del Decreto e possono essere applicate le sanzioni interdittive, anche in via cautelare, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5 bis dell’art. 25 del Decreto 231.

Il reato si caratterizza, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, per la presenza del dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere la dazione o di accettare la promessa di denaro o altra utilità per il corrotto, e di dare o promettere il denaro o l'utilità allo scopo di comprare la funzione per il corruttore.

Non vi sono incertezze dal punto di vista della procedibilità in quanto il reato è procedibile d’ufficio e sulla competenza a giudicare del Tribunale Collegiale in caso di rinvio a giudizio a seguito dell’Udienza Preliminare.

In caso di accertata responsabilità dell’ente in relazione alla commissione del reato presupposto di corruzione per l’esercizio della funzione, si applica in danno della società la sanzione pecuniaria per un ammontare fino a duecento quote.

4.3. Art.319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La fattispecie in oggetto presiede al bene giuridico che si individua nell’interesse a che gli atti di ufficio della P.A. non siano oggetto di compravendita privata, garantendo buon andamento ed imparzialità della stessa.

I soggetti attivi delle condotte specificate dalla norma sono, da un lato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro il corruttore che può essere sia un soggetto privato o un soggetto pubblico estraneo all'ufficio. Recependo le sollecitazioni dell'U.E., l'Italia ha ampliato la cerchia dei soggetti imputabili mediante l'art. 322 bis c.p. (introdotto con L. n. 300 del 29.09.2000, art. 3) potendosi applicare la disciplina dell'art. 319 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle medesime Comunità e di Stati esteri.

L'articolo in esame disciplina la corruzione c.d. propria di tipo passivo, quando la condotta è riferita al pubblico ufficiale, e di tipo attivo quando riferita al soggetto privato o estraneo all'ufficio. Le ipotesi attive e passive ma soprattutto le due categorie della corruzione propria antecedente e della corruzione propria susseguente elaborate dalla dottrina e rilevanti nel processo (classificazione tipologica non di mero stile sotto il profilo del dolo) fanno del reato che ne occupa un delitto a concorso necessario, non essendo configurabile la figura del corrotto in assenza di un corruttore; tale elementare considerazione si riflette sulla semplicità nella descrizione normativa delle condotte, sebbene la casistica reale sia talora di meno agevole interpretazione e sarà compito dei giudici e degli avvocati discernere se e quando ci si trovi in presenza o meno di un siffatto reato. L'oggetto dell'accordo tra le due categorie di soggetti consiste nell'omissione o nel ritardo doloso di un atto d'ufficio ovvero nel compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; per atto di ufficio deve intendersi, secondo una nozione di ampio respiro, ogni atto che sia espressione di un concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio: c'è una fortissima compenetrazione tra la funzione e l'atto.

L'atto espressione dell'ufficio pubblico può avere natura vincolata o discrezionale.

Sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva, nell'ipotesi della corruzione propria antecedente dovrà accertarsi il dolo generico e quello specifico: l'agente deve essere mosso dall'intento ulteriore di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di ometterlo quale frutto di un precedente accordo illecito; nella corruzione propria c.d. susseguente il dolo è generico e corrisponde alla volontà di ricevere, dare o accettare la retribuzione per un atto contrario già compiuto. Non è configurabile il tentativo di corruzione propria.

La procedibilità del reato è di ufficio e la competenza si radica in capo al Tribunale in composizione Collegiale, previa Udienza Preliminare.

Salva la sussistenza delle circostanze aggravanti speciali che seguono la trattazione dell'ipotesi di reato base, per il delitto di corruzione propria la società può andare incontro all'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote sociali.

Laddove ricorra, in relazione all'art. 319 c.p. la circostanza aggravante di cui all'art. 319 bis c.p., allorché la società ne abbia tratto un profitto di rilevante entità (secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3 Decreto n. 231), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote: l'art.319 bis c.p. costituisce un'ipotesi aggravata del delitto di corruzione poiché la struttura del reato ed i comportamenti del soggetto attivo e del suo correo hanno ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipula di contratti nei quali sia interessata la P.A. alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

4.4. Art. 319 ter c.p.- Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica (al soggetto corrotto e al corruttore) la pena della reclusione da sei a dodici anni”. “Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Mentre il primo comma rappresenta un'ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante dei delitti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319, il secondo comma prevede due circostanze ad effetto speciale dell'art. 319 ter comma 1. Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa dell'ente, il comma 3 dell'art. 25 del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote.

I soggetti attivi sono i pubblici ufficiali nonché, per il richiamo presente nell'art. 322 bis, i membri della Commissione delle Comunità Europee; del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della C.E.; funzionari ed agenti contrattualizzati dalla Comunità Europea; membri e addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee; coloro che all'interno degli Stati Membri dell'U.E. svolgono funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali; i giudici, i procuratori, i funzionari e gli agenti della Corte Penale Internazionale; del pari punibili i privati corruttori secondo lo schema tipico del delitto.

Chiaro come il bene giuridico protetto sia la garanzia del corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale a livello nazionale e Comunitario.

Sotto il profilo della responsabilità ex Decreto n. 231, al di là degli aggravamenti delle sanzioni pecuniarie sopra indicate, di interesse è la tematica relativa alla misura del sequestro preventivo funzionale alla confisca riguardante la responsabilità degli enti collettivi per il reato di corruzione in atti giudiziari: il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca non si

identifica necessariamente con l'utilità attribuita dal provvedimento del giudice corrotto, in quanto l'accordo corruttivo può avere ad oggetto un atto di ufficio e non implicare quindi un danno o un favore ingiusto per una delle parti processuali in causa.

4.5. Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, alui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Si tratta di una fattispecie la cui descrizione richiederebbe una analisi molto approfondita, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale; analisi che, in questa parte del Modello, di enunciazione e descrizione dei reati presupposto ex art. 25 Decreto n.231, non può essere evidentemente affrontata *funditus*; possiamo limitarci a considerare l'effetto psicologico che accomuna i due soggetti attivi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 319 quater c.p. come un'attività di persuasione idonea a deviare il soggetto cui si rivolge dal normale ed imparziale svolgimento dei suoi doveri istituzionali o morali.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell'ente, la previsione di cui al comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 231, prevede la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Processualmente il reato è perseguibile d'ufficio e, transitando attraverso l'Udienza Preliminare, approda alla cognizione dibattimentale del Tribunale Collegiale del luogo ove il reato è stato consumato.

4.6. Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

Estensione delle norme sulla corruzione impropria e propria anche a colui che è incaricato di un pubblico servizio. La definizione di persona incaricata di un pubblico servizio è delineata nell'art. 358 c.p., ove si specifica tale qualifica in capo a coloro prestino, a qualunque titolo, un servizio pubblico – da intendersi come quel complesso di attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzate dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il Decreto, all'art. 25 comma 4, ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per i singoli

delitti di corruzione commessi dai soggetti sopra richiamati nei limiti edittali previsti dai primi tre commi: da duecento ad ottocento quote.

4.7. Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore.

La norma in esame si relaziona al delitto di corruzione ed estende le pene previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. al corruttore, ovverosia a colui che dà o promette di dare al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

I riflessi sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica coinvolti nella commissione dei cennati fatti-reato di natura corruttiva, sono stati già esaminati dettagliando le specifiche norme del codice cui il Decreto n. 231 all'art. 25 rinvia.

4.8. Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

Con la norma in esame il legislatore ha inteso elevare a reato autonomo consumato ipotesi di tentativi unilaterali di corruzione antecedente propria e per l'esercizio della funzione non andati a buon fine, commessi da soggetti pubblici (sollecitazione) o privati (istigazione).

L'art. 322 c.p. punisce, da un lato, chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non vengano accettate e, dall'altro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (nonché i soggetti di cui al citato art. 322 bis c.p. esercenti potestà amministrative di matrice Comunitaria) che solleciti la dazione di denaro o altra utilità. Sono altresì sanzionate le offerte o promesse corruttive finalizzate all'omissione o al ritardo di un atto proprio dell'ufficio, nonché all'emissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio imposti al p.u. o all'incaricato di pubblico servizio.

Appena il caso di rammentare che il tentativo di reato rappresenta un'autonoma categoria concettuale e soggiace alle pene in ragione di un livello minimo di tipizzazione delle condotte, le quali pur non portando il reato alla sua consumazione in senso tecnico, realizzano pur sempre una fattispecie c.d. perfetta poiché completa nei suoi elementi strutturali, dunque punibile ai sensi dell'art. 56 c.p., nei limiti in cui gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato. Il codice prevede due forme di c.d. "incompletezza": l'azione non si compie o l'azione si compie ma l'evento (tipico di un reato comunque "perfetto" nella forma del tentativo), non si realizza per fatti indipendenti dalla volontà dell'agente, per desistenza volontaria e recesso attivo o operoso.

Tornando alla disposizione in esame, essa si articola in 4 commi che così recitano.

“Chiunque offre o promette denaro od altra pubblica utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo” (su una pena base da 3 ad 8 anni di reclusione per il reato p.e p. dall'art. 318 c.p.).”

“Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo” (per il reato consumato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex art. 319 c.p., la pena edittale va dai 6 ai 12 anni di reclusione).

“La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.

“La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p.”

4.9. Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La ratio della norma si ravvisa al primo comma nella tutela dell'interesse finanziario della Comunità Europea e nel comma secondo all'esigenza di combattere i fenomeni corruttivi e induttivi a livello internazionale. In ragione della sempre maggiore compenetrazione tra ordinamenti statali, europei ed internazionali, il legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui vi siano coinvolti i membri o gli organi su elencati, delegando al giudice il compito di stabilire quando ricoprano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358.

Con tale ultima disposizione normativa si esaurisce l'elenco dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, sia Nazionale che Comunitaria; uno degli argomenti esegeticamente più complessi e dunque suscettibile di un'approfondita analisi e valutazione preventiva dei processi a rischio e dei soggetti che in quell'area di rischio potenziale per l'ente debbono attenersi al rispetto delle Linee Guida recepite.

4.10. Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri oggetti di cui all’art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi”.

“La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità”.

“La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio”.

“Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità la pena è diminuita”.

La disposizione in oggetto, introdotta nell’ordinamento dall’art. 1 Legge 6 Novembre 2012 è stata modificata, da ultimo, dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3 c.d. “Legge Spazzacorrotti”. La fattispecie è stata introdotta come “reato presupposto” nell’art. 25 del Decreto 231 dal D.Lgs. n. 75/2020.

Dall’analisi delle aree a rischio di commissione dei “reati presupposto” sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate, che rientrano nell’ambito dei rapporti intrattenuti direttamente con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati ed alcune attività attraverso le quali possono crearsi gli strumenti per commettere alcuni dei reati su richiamati. Le funzioni aziendali, coinvolte nell’esecuzione di tali attività sensibili, che potrebbero essere coinvolte nella commissione dei reati contro la PA sono da individuare in quei soggetti cui è conferito un incarico o delegato il potere di rappresentanza della Società ad intrattenere rapporti, curare trattative, stipulare accordi e contratti, predisporre la documentazione per la partecipazione a gare pubbliche, richiedere permessi, autorizzazioni o certificazioni.

a) Gestione degli automezzi aziendali (strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nella destinazione di un automezzo come strumento di corruzione nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio per avvantaggiare la Società.

b) Gestione dei Rapporti e invio comunicazioni con l'ANAC (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (es. non rilevare irregolarità emerse in sede di ispezione). Inoltre, potrebbero configurarsi i reati di truffa in danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, in caso di induzione in errore degli enti pubblici, mediante artifici e raggiri, realizzati utilizzando informazioni non veritiere e fuorvianti nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia.

c) Selezione del Fornitore/Appaltatore, acquisti e gare, conferimento incarichi (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di selezione delle controparti e conclusione di acquisti di forniture, servizi e lavori ovvero conferimento di incarichi ad architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e/o consulenti in genere dia preferenza a fornitori/ graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibile a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

d) Gestione dei sinistri (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di gestione dei Sinistri riconosca risarcimenti per danni da sinistro, in tutto o in parte non dovuti, a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti.

e) Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni (strumentale)

Le attività in esame potrebbero rappresentare uno strumento mediante il quale, attraverso l'erogazione di doni o altre liberalità a favore di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni a loro riconducibili o gradite, veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

f) Attività di gestione della commessa: Consuntivazione e Collaudo Lavori (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio mediante l'attestazione di avvenuta ricezione/certificazione di beni/servizi in quantità difformi rispetto a quanto ricevuto/erogato o mai ricevuti/erogati.

g) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria (sensibile e strumentale)

Il rischio sussiste nell'ambito degli interventi che non possono essere effettuati internamente dai tecnici della Società e pertanto questa debba rivolgersi a ditte esterne; in particolare ma non solo nell'attività di emissione di Ordini di Lavoro (OdL) o di richieste di Ordini di Servizio (OdS) per Riparazioni di apparecchiature, su apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche oppure di condutture, piani stradali, tombini. In tal caso si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di controllo sulle ditte di manutenzione esterne e quindi la possibilità di esercitare su queste pressioni che possano integrare le fattispecie di concussione e corruzione passiva (induzione delle ditte esterne a fare/dare qualcosa nell'interesse della Società e senza il pagamento di corrispettivo). Tale rischio è particolarmente rilevante nella fase di approvazione dei SAL e nella firma del Certificato di pagamento e, quindi, più in generale in tutte le attività di controllo e verifica dell'operato della ditta esecutrice dei lavori manutentivi.

Il rischio di commissione reato è anche nell'esercizio di un potere di "spesa" insito nell'OdL e nell'OdS che può costituire il mezzo strumentale alla predisposizione di un fondo nero per fini corruttivi.

h) Rapporti con i richiedenti (sensibile)

I reati di concussione o corruzione passiva possono essere commessi costringendo il richiedente a dare/fare qualcosa nell'interesse/vantaggio della Società per poter ottenere l'allaccio sia alla rete idricache fognaria.

i) Rilascio di nulla-osta e pareri tecnici (sensibile)

I reati di concussione o corruzione passiva possono essere commessi nell'esercizio del potere insito nel rilascio di atti quali nulla-osta e pareri tecnici, che possono essere ostativi all'ottenimento dell'allaccio in fognatura.

j) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e

L'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o remunerino l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

In particolare, tra le fattispecie di corruzione è ipotizzabile, data l'attività di contatto con gli Uffici Giudiziari, quella di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) che si realizza attraverso la dazione/promessa di denaro, beni o altre utilità a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio dell'Amministrazione Giudiziaria (magistrati o altre figure) per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo).

Inoltre la nomina dei legali, in particolare l'assegnazione di incarichi a consulenti legali direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o, nell'ambito di tali rapporti, l'applicazione di condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (ad es., ufficiali giudiziari che avvantaggiano la Società in occasione del contenzioso).

k) Selezione, assunzione e valutazione del personale (sensibile e strumentale)

L'attività in oggetto potrebbe rappresentare una modalità mediante la quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione (assumendo o valutando positivamente soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio che si intende corrompere).

l) Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali riguardo la gestione delle risorse umane e la gestione dei progettisti esterni (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza/fornitura o a progettisti, direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio che si intende corrompere e/o, qualora, nell'ambito di tali rapporti, applichi condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di certificazione di servizi difforni rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati, ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

m) Gestione note spese

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. si potrebbero, infatti, attestare spese sostenute in quantità difformi rispetto alla realtà al fine di costituire fondi occulti utilizzabili per la corruzione).

n) Fatturazione/Note di credito

L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. In particolare, i reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante fatturazione di volumi difformi rispetto agli effettivi e/o storni indebiti (attraverso note di credito) di fatturazioni effettuate allo scopo di creare provvista per pagamento di somme come contropartita di corruzione.

o) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni

I reati di corruzione potrebbero essere compiuti, mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, proveniente dall'attività in discorso, a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio (es. rinuncia ad una rateizzazione) e/o in qualità di Incaricato di Pubblico Servizio mediante la concessione di una transazione più favorevole per il cliente, nell'interesse della Società.

p) Gestione del contratto per ricezione beni, certificazione del servizio

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza oppure stipuli contratti di acquisto di beni, lavori e servizi a/da terzi direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio oppure a persona fisica o giuridica a lui riconducibile e/o nell'ambito di tali rapporti applichi condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di ricezione beni/certificazione di servizi difformi rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati. Ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

q) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi qualora la Società per mezzo di un Responsabile (o un addetto) dell'Area in esame nell'interesse della Società prometta od offra denaro o altre utilità ad un esponente della Pubblica Amministrazione (es. un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio) affinché compia a favore della Società un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

5. ARTICOLO 25 TER – REATI SOCIETARI

L'art. 25 ter prevede come fattispecie di "reato presupposto" i reati in materia societaria previsti dal codice civile nel Libro V- Del Lavoro- e rubricato nel Titolo XI "*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*".

5.1. Art. 2621 codice civile – False Comunicazioni Sociali.

Così come sostituito dalla Legge n. 69/2015, la disposizione normativa punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimonialeo finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La sanzione per il reo consiste nella pena della reclusione da uno a cinque anni; per l'ente ai sensi del comma 1 lett. a) art. 25 ter la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità.

Riferito al caso in cui i fatti tipizzati nell'art. 2621 siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta o quando riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267; la pena per l'autore del reato è determinata nella forbice edittale da sei mesi a due anni di reclusione; ai fini della responsabilità dell'ente la lett. a bis) prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

5.2. Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.

Appare evidente come la norma in esame non trovi applicazione in riferimento alla forma giuridica dell'Ente. Il legislatore estende la condotta prevista dall'art. 2621 c.c. alle società emittenti

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, alle quali vengono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Ai soggetti individuati nell'art. 2621 è applicabile la pena della reclusione da tre a otto anni di reclusione. **Alle società la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 ter comma 1 lett. b) da quattrocento a seicento quote.**

5.3. Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto. (Art. 173-bis TUF)

In relazione al comma 1 lettere d) ed e) dell'art. 25 ter, si osserva che la legge 262/05 ha abrogato l'art. 2623 c.c. concernente il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all'interno del *corpus* normativo del Testo Unico della Finanza.

Il nuovo art. 173-bis TUF punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o scambio (Opa, Ops, Opas). Perché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per gli altri. Occorre, altresì, che le informazioni false od omesse siano idonee a indurre in errore i loro destinatari. Poiché la legge 262/05 non è intervenuta sul testo dell'art. 25-ter del Decreto, sostituendo espressamente il richiamo all'art. 2623 c.c. in esso contenuto con quello relativo all'art. 173-bis TUF, si pongono incertezze interpretative sulla configurabilità della responsabilità amministrativa da reato per la società interessata a fronte della commissione del reato punito da tale nuova fattispecie.

5.4. Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

In relazione al comma 1 lettere f) e g) dell'art. 25 ter si osserva che è intervenuta l'abrogazione del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ex art. 2624 c.c., da parte del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010.

5.5. Art. 2625, comma 2 c.c.- Impedito controllo.

Il reato in oggetto punisce la condotta degli amministratori che, occultando documenti o mediante altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali con la sanzione amministrativa pecuniaria fino

ad € 10.329 e, se la condotta ha cagionato un danno ai soci, con la reclusione fino ad un anno; la pena è altresì raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea.

L'art. 25 ter lettera h), limitatamente alle ipotesi aggravate in danno dei soci prevede la sanzione pecuniaria a carico della società da duecento a trecentosessanta quote.

5.6. Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Punisce con la pena della reclusione fino ad un anno gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti, restituiscono, anche solo in modo simulato, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La società ne risponde sotto il profilo della responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25 ter comma 1 lettera l) attraverso la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

8.8 Art. 2627- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero, laddove ripartiscano riserve, non necessariamente costituite con utili e che per legge non possano essere distribuite, soggiacciono alla pena dell'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato contravvenzionale.

La società incorre in responsabilità ex Decreto 231/01 nella misura sanzionatoria pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote ex lettera m), comma 1, dell'art. 25 ter.

8.9. Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si estingue per effetto della ricostituzione del capitale o delle riserve prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale le condotte sono state poste in essere.

La lettera n) prevede a carico della società la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta

quote.

8.10. Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, con corrispondente danno per i creditori. Il reato è procedibile a querela di parte. Il risarcimento del danno prima del giudizio opera come causa estintiva del reato. Ai sensi della lettera o), del comma 1, dell'art. 25-ter, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote.

8.11. Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Ai sensi della lettera p) del comma 1 dell'art. 25 ter del Decreto, la sanzione pecuniaria prevista per la Società va da trecento a seicentossanta quote.

8.12. Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati.

Il primo comma della disposizione in esame esordisce con la clausola di sussidiarietà, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e punisce con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

È prevista la sanzione anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti individuati nel periodo precedente, mentre si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi ove il fatto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Per completezza, sebbene la cornice normativa sia stata già oggetto di esposizione sintetica, giova comunque rappresentare come la norma in esame preveda un raddoppio delle sanzioni penali nei casi di condotte riferite a società i cui titoli siano quotati nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea oppure diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo l'interpretazione della disciplina sull'attività di intermediazione finanziaria di cui all'art. 116 T.U.

La disposizione normativa si conclude con una previsione in tema di confisca e quindi di

applicazione di una misura di sicurezza reale o per equivalente ai sensi dell'art. 2641 c.c.; per cui ferma restando l'operatività della richiamata disposizione di legge che è applicabile a tutti i reati inseriti nel Titolo XI, nel caso di corruzione tra privati la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte dai soggetti attivi del reato societario. Si procede a querela di parte.

L'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) in punto di responsabilità amministrativa dell'ente ex Decreto n. 231 prevede nei casi di cui al comma 3 dell'art. 2635 (offerta, promessa, dazione di denaro o altra utilità non dovuti, per interposta persona), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano le ben note misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231.

8.13. Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, di società o enti privati, estendendo la punibilità anche ai soggetti che svolgono in seno alle medesime società o enti privati, un'attività con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; la punibilità di tali condotte con la pena prevista dal primo comma dell'art. 2635 c.c. (reclusione da uno a tre anni) ridotta di un terzo è subordinata alla condizione che l'offerta o la promessa non venga accettata. La pena sopra menzionata si applica altresì ai medesimi soggetti di cui al primo comma, i quali sollecitano per sé o per altri, anche mediante interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o al fine di omettere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o a quelli di fedeltà aziendale, sempre a condizione che la sollecitazione non sia accettata.

La disciplina sanzionatoria ex art. 25 ter, comma 1 lettera s bis) concernente la responsabilità amministrativa dell'ente nelle ipotesi di consumazione del reato di istigazione alla corruzione tra privati, implica l'irrogazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ma limitatamente ai casi di cui al primo comma dell'art. 2635 bis.

Si applicano come per la corruzione tra privati le più volte esaminate sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 del Decreto n. 231.

8.14. Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'Assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; nei confronti della società, il Decreto n. 231 art. 25 ter, comma 1 lettera q) prevede la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote.

8.15. Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al delitto di aggioaggio si affianca la fattispecie di cui all'art. 2629 bis c.c., che punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante- ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998- che ometta di comunicare una situazione di conflitto di interessi particolarmente significativa (in violazione dell'art. 2391 comma 1 c.c.) con la reclusione da uno a tre anni, a patto che da tale omissione sia derivato un danno alla società o a terzi.

La lettera r) dell'art. 25 ter comma 1, stabilisce a carico dell'ente per il delitto di aggioaggio e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629 bis c.c. la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

8.16. Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Condotta realizzata da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e da tutti quei soggetti comunque sottoposti -per espressa previsione di legge- alle autorità pubbliche di vigilanza o che siano comunque tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali attraverso le comunicazioni obbligatorie ufficiali, al fine di ostacolarne la funzione, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, quando pure oggetto di "mere" valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, sottoposti a vigilanza o, in alternativa, nel perseguimento del medesimo fine di recare ostacolo alla funzione degli organismi di vigilanza, occultano mediante altri mezzi fraudolenti fatti riguardanti la situazione economico patrimoniale e finanziaria oggetto di doverosa e corretta comunicazione.

La società risponde ai sensi del Decreto, art. 25 ter comma 1 lettera s) della sanzione pecuniaria applicata nella misura da quattrocento a ottocento quote.

Per tutti i reati previsti dall'art. 25 ter, nella misura in cui gli stessi abbiano consentito all'ente di procurarsi un profitto di rilevante entità, le singole sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.

Le Aree di attività dell'ente più specificamente a rischio di commissione di reati societari, sono oggetto di capillare individuazione come pure i corrispondenti processi di rischio nel senso voluto dal D.Lgs. n. 231/01.

In una cornice normativa che ha principalmente ad oggetto tali fattispecie di reato, non può escludersi la possibilità di individuare taluni processi di rischio legati alle aree di competenza degli organi apicali, in rapporto a non poche fattispecie: al reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); al reato di impedito controllo in danno dei soci (art. 2625 comma 2 c.c.); ai reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); al reato di illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.); al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), al reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); al reato di corruzione tra privati ovvero di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis c.c.).

I processi a rischio e da monitorare e disciplinare possono dunque sintetizzarsi nell'area di competenza dell'Area Amministrativa e si identificano nella corretta gestione delle risorse finanziarie; nei cicli di fatturazione attiva e passiva; nella correttezza delle informazioni e comunicazioni sociali nonché nella correttezza e trasparenza delle operazioni contabili così da evitare nocumeto per i soci ed i creditori sociali.

La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non rientrando tra i soggetti autori del reato individuati dalla norma penale,svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell'azienda.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

a) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

Il reato di False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere commesso in fase di verifica dell'entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l'acquisizione.

b) Fatturazione/Note di credito (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Direzione esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso l'emissione (o la non emissione) di fatture e/o note di credito, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

c) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Direzione esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso la gestione degli incassi, pagamenti e transazioni, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

d) Gestione della richiesta di informazioni e/o documentazione da parte dei soci/degli altri organi sociali (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Impedito Controllo ex art. 2625 c.c., qualora gli Amministratori - che possono avvalersi di propri diretti collaboratori (Segreteria Societaria) non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

e) Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee(sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Illecita influenza sull'Assemblea ex art. 2636 c.c. qualora il Presidente del CdA, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, provveda a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

f) Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni societarie (sensibile)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del c.c.): il reato potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano restituiti ad uno o più soci (anche per via

indiretta o simulata) dei conferimenti ovvero siano liberati dei soci medesimi dall'obbligo di eseguirli (indebita restituzione dei conferimenti).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, sia deliberata l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano approvate operazioni (es. fusioni, scissioni, ecc.) idonee a pregiudicare i diritti dei creditori sociali nell'interesse o a vantaggio della Società (operazioni in pregiudizio dei creditori).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, si dia esecuzione o siano approvate operazioni finalizzate alla formazione/aumento fittizio del capitale della Società (formazione fittizia del capitale) mediante: i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; iii) sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti; iv) sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

g) Predisposizione del bilancio (sensibile)

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

10. ARTICOLO 25 SEPTIES – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

L'articolo 25 septies del Decreto richiama le conseguenze sanzionatorie poste a carico dell'ente

mediante il riferimento all'ipotesi di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2 c.p.

10.1 Art. 589, comma 2 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; questa è la previsione sanzionatoria posta a carico di un soggetto che per negligenza, imprudenza o imperizia cagioni un evento non voluto né previamente concepito: è una categoria di delitti che si realizzano contro la volontà del soggetto dante causa l'evento.

Il comma 1 del medesimo articolo 589 c.p. introduce una forma di imputazione soggettiva colposa detta "generica" poiché l'evento non voluto è causato da negligenza, imperizia ed imprudenza, una forma "non qualificata" di colpa. Il secondo e il terzo comma della disposizione in esame fanno invece riferimento al concetto di colpa c.d. "specificata": *"Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (comma 2, art. 589 c.p.)."*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici di reclusione (Nota bene: l'ultimo capoverso del periodo, relativo all'aumento di pena sino al triplo della pena base, costituisce applicazione letterale della disciplina del reato continuato ovvero del concorso formale di reati di cui all'art. 81 c.p.; tale norma prevede invero nella prassi giudiziaria, una disciplina sanzionatoria di minor rigore nei confronti tanto di colui che, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso abbia anche in tempi diversi commesso più violazioni della stessa disposizione di legge, sia nei confronti di colui che con una sola azione od omissione abbia violato più volte la medesima norma di legge o reati nominalmente diversi ma della stessa indole - lesività omogenea ed eterogenea - nella prospettiva di mitigare il rigore sanzionatorio che è correttamente individuato nella misura del triplo della sanzione più grave ma che in concreto adegua la risposta punitiva su un concetto di cumulo giuridico delle singole pene chiaramente ispirato al principio del c.d. favor rei).

La giurisprudenza maggioritaria accoglie l'interpretazione che ritiene di dover ricollegare, nel caso dei reati presupposti colposi, all'interesse o vantaggio dell'ente, non il reato nel suo insieme di condotta ed evento, ma solo la condotta rilevante. Tale orientamento si fonda sulla semplice constatazione che nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'evento lesivo non potrebbe mai rispondere ad un interesse o ad un vantaggio dell'ente.

La soluzione all'annoso problema è stata fornita dalla Corte di Cassazione con la celebre sentenza c.d. "Thyssen", poi confermata con la recente pronuncia n. 16713/2018. In tali occasioni, la

Suprema Corte ha statuito (e poi ribadito) che il requisito dell'interesse o vantaggio deve essere riferito non all'intera fattispecie di reato, comprensiva dell'evento lesivo, ma alla sola condotta violativa delle norme antinfortunistiche; ciò significa che il vantaggio deve essere valutato con riferimento non alla morte del dipendente, ma all'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza a tutela del lavoratore.

Tale prospettiva muove dalla differente interpretazione dei concetti di interesse e di vantaggio, come criteri autonomi ed indipendenti ed attribuendo all'interesse una natura soggettiva mentre al vantaggio una natura oggettiva. In tal modo si comprende ben chiaramente perché in materia di reati colposi, occorre considerare il vantaggio come elemento rappresentato dai risparmi di spesa derivanti, ad esempio, dalla mancata adozione delle necessarie misure antinfortunistiche. Il datore di lavoro che abbia adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e che abbia un nesso di derivazione causale effettiva con lo svolgimento dell'attività stessa.

La Giurisprudenza prevede infatti un'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo, ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia atipica ed imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Ne segue come restino al di fuori dall'ambito di rilevanza normativa gli infortuni derivanti dalla sussistenza del c.d. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze normative, esorbitante ed abnorme rispetto al procedimento che il lavoratore accetta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario, per soddisfare esigenze meramente personali.

Tale la premessa di ordine sistematico e generale, analizziamo brevemente l'ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, poiché evidenti sono le declinazioni in termini di responsabilità dell'ente, di valutazione e mappatura dei rischi e delle singole attribuzioni di responsabilità individuale nei termini di rispetto del presente Modello.

Integra una forma di responsabilità amministrativa dell'ente la situazione tipizzata al comma 2 dell'art.589, nella misura in cui alle condotte previste dal comma 1, dell'art. 25 septies, si accompagni la violazione dell'art. 55, comma 2 D.Lgs. n.81 del 2008.

L'art. 55, comma 2 prevede una serie di condotte penalmente rilevanti solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano: la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro; la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi e la sua incompleta adozione; la

mancata adozione di provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno attraverso la verifica periodica della perdurante assenza di rischio; il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che rilevano ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione.

Tali condotte hanno rilevanza in rapporto ad aziende che si occupino a livello industriale di impiantistica ed installazione di materiale potenzialmente pericoloso; nelle centrali termoelettriche; nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; aziende edili con cantieri mobili o temporanei.

Questo l'ambito di operatività disegnato dal Legislatore delegato, i cui soggetti attivi possono essere ad esempio amministratori, direttori generali, dirigenti d'area con specifiche deleghe e funzioni.

10.2 Art. 590 c.p. – Lesioni personali gravi o gravissime ex art. 590, comma 3 c.p.

Il reato di lesioni colpose - la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in spregio delle normali norme di cautela gravanti su ciascuno (colpa generica), cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima - deve essere letto in questa sede in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della richiamata normativa in materia e a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La lesione deve considerarsi grave (art. 583, comma 1 c.p.) quando dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'invalidità momentanea per un tempo superiore a giorni 40; quando dal fatto derivi un indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione si intende gravissima (art. 583 comma 2 c.p.) se dal fatto deriva una malattia insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; ovvero una permanente deformazione funzionale dell'apparato psico-linguistico.

La presente Parte Speciale del Modello richiama i principi generali di comportamento previsti dal MOGC adottato dall'ente, nonché, come detto, dal D.Lgs. n. 81 del 2008, alla cui osservanza dirigenti, capi area e dipendenti della società sono tenuti. Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere adottate e rispettate: le migliori e più aggiornate procedure aziendali; il documento unico di valutazione dei rischi adottato dall'ente; le norme speciali sulla prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo; il

Modello implementato.

Il presente Modello prevede e ribadisce l'espresso divieto:

- di porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies del Decreto n. 231;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo non equivoco alla loro commissione;
- di porre in essere comportamenti tali da violare i principi e le procedure aziendali previste nel MOGC, nelle sue integrazioni e allegazioni e nel documento unico di valutazione dei rischi.

Obiettivo del presente documento adottato dalla società è che tutti i suoi destinatari, nella esatta misura in cui ognuno di loro possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissione di così seri reati colposi.

A tal fine l'ente si pone il fine di provvedere a che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; che i luoghi di lavoro, gli impianti, i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento.

L'ente si impegna col presente documento a far sì che le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate e da adottare siano adeguate e rigorosamente calibrate sui fattori di rischio potenzialmente esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire formalizzate mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio di commissione dei reati presupposto, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si rileva che tale analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'ente, nel rispetto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è possibile escludere a priori alcun

ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali; i fattori di rischio considerati sono quelli riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Valutazione preliminare di tutti i rischi (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Nomine e definizioni delle responsabilità (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Formazione del personale generale e specifica (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Attività di acquisto di attrezzature, macchinari, impianti (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Gestione delle emergenze (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
 - Coinvolgimento del personale (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Attività di audit (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

Le attività tese a garantire la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite Procedure, alle quali si rinvia integralmente.

10.3 Sistema organizzativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro la MTM si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi lavorativi per i dipendenti. Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

Datore di lavoro. All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro inteso quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti, ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività. In seno a MTM il soggetto titolare del rapporto di lavoro è l'Amministratore Unico al quale sono stati assegnati tutti i poteri rilevanti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Il responsabile del servizio deve essere in possesso di "attitudini e capacità adeguate", requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo del lavoro e deve inoltre "disporre di mezzi e di tempo adeguati " per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Medico competente. Il medico competente è colui che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. E' il soggetto, designato o eletto dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa. E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione e prevenzione dei rischi nell'azienda.

Preposti. I preposti sono quelle persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze. Sono i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza e di gestione di particolari situazioni critiche. Il datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di addetti adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.

Terzi destinatari. In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa dell'ente, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Devono considerarsi terzi destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
 - i fabbricanti e i fornitori;
 - i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti;
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

MTM formula le seguenti linee comportamentali:

- *Politica per il controllo degli accessi sui luoghi di lavoro.* L'ingresso alla sede della società da parte di soggetti "esterni" deve essere registrato presso la reception. Il personale dei subappaltatori deve essere specificamente autorizzato all'ingresso sui siti/cantieri affinché non si verifichino infortuni dovuti ad interferenze da parte di soggetti non autorizzati. Tutti i subappaltatori e le persone esterne devono esibire il cartellino identificativo al fine di scongiurare il verificarsi di infortuni dovuti alla presenza di personale non autorizzato;
- *Politica per la verifica della documentazione di idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori.* Il Responsabile della commessa ovvero il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione devono richiedere al subappaltatore la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale del medesimo e l'Ufficio Lavori devono altresì verificare la documentazione fornita dal subappaltatore al fine di evitare la presenza in cantiere di personale non idoneo;
- *Politica per l'utilizzo dei DPI.* Il personale deve utilizzare, in modo costante e regolare, i dispositivi di protezione individuale, al fine di evitare l'accadimento di infortuni o incidenti dovuti al mancato od errato utilizzo dei DPI. Tutti i visitatori, ove necessario, devono indossare l'elmetto di protezione e le scarpe antinfortunistiche prima di entrare in cantiere, per far sì che non si verifichino infortuni a causa del mancato utilizzo dei DPI;
- *Politica per la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale.* Il personale deve essere opportunamente formato, informato ed addestrato in ordine al corretto svolgimento delle proprie mansioni ed ai rischi connessi, allo scopo di evitare il verificarsi di infortuni dovuti alla mancata formazione;
- *Politica per la partecipazione e la consultazione del personale.* Il personale è tenuto a segnalare

al Servizio Prevenzione e Protezione e/o alla figura di riferimento stabilita nell'organigramma aziendale tutte le problematiche riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di tenere sotto controllo le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. Qualsiasi difformità riscontrata in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere rilevata e gestita come previsto dal Sistema integrato aziendale.

11. ARTICOLO 25 OCTIES – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO.

11.1. Art. 648 c.p. – Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) 5.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni dell'art. 648 c.p. si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

11.2. Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'individuazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in tema di procedibilità dell'azione penale, sulla applicabilità della disciplina sanzionatoria in costanza di cause che escludono la punibilità dell'autore del reato presupposto ovvero quando difetti una condizione di procedibilità riferibile al reato prodromico al delitto di riciclaggio.

11.3. Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (in attività economiche e finanziarie).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

11.4. Art. 648 ter-1 c.p. – Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa 4.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi 5.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'introduzione di questo reato nel corpo del codice penale è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti il delitto di riciclaggio, come formulato dall'art. 648 bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre non era prevista alcuna sanzione per colui che riciclasse i beni provenienti da delitto non colposo da lui stesso commesso (quando pure in concorso con altri soggetti). In base a tale fattispecie è quindi punito colui che compie, in relazione ai beni provenienti da delitto non colposo, altre operazioni in modo da ostacolarne l'illecita provenienza, al fine di reimpiegare quei beni e quelle utilità acquisite illegalmente in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Il delitto in esame prevede diversificazioni sanzionatorie graduate in ragione della gravità del reato presupposto e con previsione della non punibilità per detto reato, s'intende, delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'art. 25- octies D.Lgs. n. 231/01, prevede, in relazione alla commissione dei reati sopra descritti, in caso di accertamento di profili di responsabilità amministrativa dell'ente, sanzioni pecuniarie che variano da duecento a ottocento quote, nei casi di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1; con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, se il reato presupposto sia punito con pena della reclusione superiore nel massimo ad anni cinque.

Sono previste chiaramente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2.

a) Autoriciclaggio e attività sensibili

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi.

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

1. sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi. Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova della mancanza di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico volto ad una rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza applicativa quali reati-presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento endogeno o esogeno all'ente.

I principali risultati operativi scaturiti dalle segnalazioni di operazioni sospette dimostrano come i reati-base più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata.

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati-base fanno già parte del c.d. catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti Speciali del Modello 231 dedicate ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, quali misure di mitigazione del rischio di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa quali, ad esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, etc., nel caso in cui comportino un provento esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi già

posti in essere con riguardo al reato di riciclaggio.

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente pretendere il rispetto degli obblighi di legge individuati all'interno dell'Impegno Etico adottato dalla Società, nonché la previsione dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto.

Ai fini della mappatura del reato di autoriciclaggio si è preso in esame il processo di gestione del rischio fiscale. Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita nell'indagine dei possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel contesto aziendale, che astrattamente potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio di commissione dei reati presupposto, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

a) Selezione del Fornitore/Appaltatore (compresa la gestione delle procedure di gara) (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino il pagamento del corrispettivo per la/il fornitura/sub-appalto mediante denaro e beni proveniente da attività illecita.

b) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per contratti di manutenzione mediante denaro proveniente da attività illecita.

c) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi in fase di verifica dell'entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di ricettazione/riciclaggio (provenienza illecita della merce).

15. ARTICOLO 25 NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 171, comma 1 lettera a- bis) e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché, nel caso di condanna le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/01, per una durata non superiore ad un anno di reclusione.

Le norme richiamate tutelano il diritto d'autore sanzionando le relative violazioni, da ravvisarsine nei casi di: distribuzione telematica di opere d'ingegno protette, di violazioni in materia di opere non destinate alla pubblicazione, di usurpazione della paternità di un'opera, di alterazione, mutilazione o modificazione dell'opera qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, di duplicazione o diffusione o detenzione di programmi non contrassegnati dalla S.I.A.E., di violazione in materia di opere appartenenti ad ogni arte anche da parte dei produttori o degli importatori, di diffusione di metodi fraudolenti per accedere a trasmissioni televisive ad accesso condizionato.

La tipologia delle condotte tipiche dei reati in materia di diritti d'autore è incredibilmente articolata.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

a) Gestione dei sistemi hardware e software (sensibile)

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

Con riferimento al gruppo di reati, previsti dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/01, si elencano le fattispecie che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante.

Il reato di messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 l. 633/1941) potrebbe configurarsi in tutte le ipotesi in cui l'Università, per la realizzazione delle proprie attività formative e didattiche, utilizzasse un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, anche mediante eventuale emissione della stessa in un sistema di reti telematiche.

Il reato di cui all'art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941, potrebbe realizzarsi in tutte le ipotesi in cui l'Università, per la realizzazione delle proprie attività formative e didattiche, utilizzasse programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero abusivamente duplicasse, distribuisse, vendesse o detenesse a scopo imprenditoriale o concedesse in locazione detti programmi.

Il reato ex Art. 171-bis L. 633/1941 (Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione per elaborare) potrebbe configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, in tutte le ipotesi in cui l'Università, per la realizzazione delle proprie attività formative e didattiche, utilizzasse programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero abusivamente duplicasse programmi coperti da licenza al fine di trarne vantaggi economici, oppure utilizzando software non licenziati.

Il reato di "Riproduzione o trasferimento su un altro supporto, distribuzione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati (art. 171-ter, L. 633/1941)" potrebbe configurarsi in tutte le ipotesi in cui l'Università, per lo svolgimento delle proprie attività formative e didattiche, ovvero anche nell'attività di formazione rivolta ai dipendenti, ovvero nelle attività di comunicazione, utilizzasse, riproducendoli, trasmettendoli o diffondendoli in pubblico, in tutto o in parte, le opere di cui all'articolo in esame.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 septies e octies, L. 633/1941) potrebbero configurarsi laddove l'Università, anche quale eventuale importatore o produttore dei supporti non soggetti a contrassegno, non comunicasse alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione nel commercio o di importazione, i dati necessari alla identificazione dei supporti, ovvero dichiarasse falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge; ovvero laddove l'Università, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse, installasse o modificasse apparati o parte di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

16. ARTICOLO 25 DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.

La disposizione contenuta nel Decreto n. 231/01 contempla il solo art. 377 bis- “Dei delitti contro l’Amministrazione della giustizia”- che prevede e punisce la condotta di colui che con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’A.G. dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando il soggetto stesso abbia la facoltà di non rispondere (indagato di un reato, imputato nello stesso procedimento che non può assumere la veste processuale di testimone ai sensi dell’art. 197 c.p.p.; coimputato di reato connesso la cui posizione sia stata definita in altro procedimento con sentenza definitiva, tanto nel caso in cui abbia rilasciato dichiarazioni auto ed etero accusatorie quanto nel caso in cui tali dichiarazioni avverso l’imputato non siano mai state rese nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., commi 1 e 2; soggetto imputato di reato connesso o probatoriamente collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.; soggetti non imputati che possono avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi dell’art. 199 c.p.p. vale a dire i prossimi congiunti, i figli adottivi, i coniugi ed i conviventi more uxorio del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni in fase processuale). La norma punisce chiaramente il solo soggetto che induce alla condotta anzi descritta con la pena della reclusione da due a sei anni.

Il regime sanzionatorio pecuniaria a carico dell’ente, in caso di accertata responsabilità amministrativa, è estremamente variegato in ragione del complesso ed articolato normativo, di talché estremamente variegata si presenta l’entità della sanzione irroganda, la quale può conoscere una misura fino a cinquecento quote.

In occasione dell’analisi delle aree a rischio di commissione di reati presupposto, è stata individuata, nell’ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile, nell’ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato richiamato dall’articolo 377-bis del codice penale.

- a) Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l’Autorità Giudiziaria e l’Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)**
- Il reato in oggetto potrebbe configurarsi, nell’interesse o a vantaggio della Società qualora il personale della Società con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,

quando questa ha la facoltà di non rispondere.

17. ARTICOLO 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI.

17.1. Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale.

Punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque e dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della bio-diversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il soggetto nei confronti del quale sia stata accertata giudizialmente la commissione del fatto-reato risponderà con una pena da 2 a 6 anni di reclusione e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'ente va da 250 a 600 quote.

17.2. Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa ed conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero dei soggetti offesi o esposti a pericolo. La pena detentiva per l'autore della condotta consiste nella reclusione da cinque a quindici anni. A carico dell'ente è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 ad 800 quote.

17.3. Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.

Punisce a titolo di colpa le due fattispecie sopra descritte (artt. 452 bis e 452 quater c.p.), immutandone il coefficiente di imputabilità soggettiva e rendendole perciò punibili anche se in misura ridotta. La condotta è dunque priva degli elementi della rappresentazione e della volontà di causazione dell'evento. La condotta è punita anche quando sia caratterizzata dalla colpa c.d. cosciente ovvero con previsione dell'evento non voluto. Per l'autore materiale si applicano le pene previste dagli artt. 452 bis e 452 quater diminuite da un terzo a due terzi in ragione della mancanza di volontarietà (dolo) di causare l'evento.

Il regime sanzionatorio a carico dell'ente viene graduato nella misura che va da 200 a 500 quote.

17.4. Art. 452 sexies c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività.

La norma, applicandosi a chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o dismette illegittimamente materiale ad alta radioattività, punisce l'autore persona fisica con la pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa da euro 10.000 a 50.000 euro. L'ente risponde con la sanzione pecuniaria che va da 250 a 600 quote.

17.5. Art. 452 octies – Circostanze aggravanti.

La norma individua una tipologia di circostanze aggravanti che riposano sul legame oggettivo e suriettivo con il reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere, e con il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, quando l'associazione è diretta in via esclusiva o concorrente alla commissione di taluno dei reati ambientali sopra descritti, con aumenti di pena ordinari o ad effetto speciale (da un terzo alla metà qualora facciano parte dell'associazione anche pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

17.6. Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La norma sanziona e riproduce l'art. 260 T.U. Ambiente (Decreto L.gs. 3 aprile 2006) punendo chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

La norma nasce come strumento di contrasto alle ecomafie e si confronta, sovente, sul terreno insidioso della nozione di rifiuto. La pena per il soggetto ed i suoi correi è quella della reclusione da 1 a 6 anni di reclusione e nel caso si tratti di rifiuti ad alta radioattività, la pena va da tre ad otto anni di reclusione; dal 2015 il Legislatore ha previsto in aggiunta alla misura di sicurezza "reale" della confisca, in danno degli autori del reato, delle cose che servirono a commetterlo o che ne costituiscono il prodotto o il profitto- quando non appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato- la misura della confisca per equivalente, costituita dai beni di valore equivalente al prodotto o profitto del reato, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona. Il Decreto 231 individua a carico dell'ente per il reato in esame la sanzione da 400 ad 800 quote.

18. ARTICOLO 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.

In relazione alla commissione dei delitti di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro. Comma 1.bis: in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter, del T.U. sull'immigrazione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Comma 1-ter: in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12 comma 5 del menzionato T.U. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. Comma 1-quater T.U.: nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salva la possibilità di usufruire

prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con facoltà di revocare quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

18.1. Art. 22 D. Lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare.

La norma prevede sanzioni a carico del datore di lavoro che abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di un regolare permesso di soggiorno all'uopo rilasciato dallo SUI, ovvero nei casi in cui il permesso legittimante la presenza regolare del cittadino extra U.E sia scaduto e non sia stato chiesto il rinnovo nei termini e alle condizioni di legge; la fattispecie si estende anche ai casi di sopravvenuta revoca o annullamento del permesso.

18.2. Art. 12 D. Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Siamo al cospetto della norma in tema di immigrazione maggiormente severa ed afflittiva; le pene da 5 a 15 anni previste sia dal comma 3 che dal comma 3 bis, oggi dalla Cassazione ritenute equivalenti sotto il profilo della condotta materiale a fronte di un precedente indirizzo giurisprudenziale che presupponeva nel secondo l'avvenuto ingresso; la norma punisce chiunque illegalmente promuove, dirige, organizza, finalizza il trasporto di stranieri nel territorio dello stato anche attraverso la predisposizione di atti propedeutici falsi. Il reato è aggravato se commesso con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, in ogni caso quando la condotta sia attuata con finalità di profitto anche indiretto. La norma sanziona non solo chi favorisce l'ingresso clandestino del cittadino extra comunitario mediante le condotte descritte ma anche chiunque, col fine di ottenere un profitto ingiusto dalla condizione di permanenza illegale, ne favorisce lo stanziamento clandestino sul territorio nazionale.

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro oppure nel caso in cui la Società impieghi manodopera violando, in prima persona, la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con i comportamenti citati nell'art. 603-bis c.p. o, per il tramite di terzi (appaltatori, fornitori o sub-appaltatori) affidatari di lavori, i quali utilizzino lavoratori nello svolgimento di attività a favore dell'Ente violando la normativa sul lavoro.

19. ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES - REATI TRIBUTARI.

Nel corso della seduta del 17 dicembre 2019 il Senato ha dato il via libera definitivo alla Legge di conversione n. 157 del 24 dicembre 2019 – con modifiche- del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” c.d. Decreto

fiscale 2020.

Tra le novità spicca l'introduzione di alcuni delitti tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti. E' stato così introdotto l'articolo 25 quinquiesdecies. La scelta compiuta dal legislatore affonda le radici in una logica di naturale rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale già approntata dal Decreto Legislativo n.74/2000.

Con il Decreto fiscale, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2020, sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto 231 le seguenti fattispecie:

19.1. Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2):

Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punito con la reclusione da 4 a 8 anni di reclusione. Nel caso in cui gli elementi passivi fittizi siano inferiori ad euro 100.000,00 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. E' introdotta e prevista in quest'ultimo caso la misura di sicurezza della confisca c.d. allargata di cui all'art. 240 bis c.p. se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000,00 euro.

19.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3):

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi - quando congiuntamente l'imposta evasa è superiore, per ciascuna imposizione, ad euro 30.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad euro un milione cinquecentomila, ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'imposta stessa o comunque a 30.000,00 euro – è punito con la reclusione da 3 ad 8 anni di reclusione. Si applica la misura di sicurezza della confisca allargata se l'imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro.

21.3 Dichiarazione infedele (art. 4)

Tale fattispecie di reato (fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del Decreto 74/2000) punisce la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Si precisa che ai fini dell'applicazione del periodo precedente, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al periodo precedente, le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette, non danno luogo a fatti punibili. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex Decreto 231/01 è necessario che i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21.4 Omessa dichiarazione (art. 5)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'ammontare dell'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

La fattispecie punisce inoltre chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Si precisa che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex Decreto 231/01 è necessario che i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21.4 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8):

Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punito con la reclusione da 4 a 8 anni nel caso in cui l'importo delle fatture fittizie sia superiore per periodo d'imposta ad euro 100.000,00; si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione quando il tasso soglia è inferiore; si applica nei casi in cui l'importo non rispondente al vero sia superiore ad euro duecentomila, la misura di sicurezza della confisca allargata prevista dal codice penale.

21.5 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10):

Reato che consiste nella condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, ovvero per consentire l'evasione fiscale di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione; la pena va da 3 a 7 anni di reclusione; non è prevista la confisca allargata.

21.6. Indebita compensazione (art. 10 quater)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La fattispecie di reato punisce, altresì, chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex Decreto 231/01 è necessario che i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

21.7 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11):

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000,00 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni; è prevista la confisca se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 100.000,00 euro.

La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni quando, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, si indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Allo stato l'articolo 25 quinquiesdecies prevede l'applicazione di una sanzione a carico dell'ente, in caso di riconosciuta responsabilità amministrativa:

- fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2, comma 2bis, del D.lgs. 74/2000;
- fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 300 quote per il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.lgs. 74/00;
- fino a 400 per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 500 quote in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 8, comma 1, del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 8, comma 2bis;
- fino a 400 quote in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.lgs. 74/2000.

Nei casi previsti dai commi 1,1-bis e 2 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lettere c), d) ed e).

È doveroso sottolineare che i medesimi comportamenti puniti dalle sanzioni 231 danno luogo all'applicazione in capo all'ente anche delle sanzioni tributarie, situazione che giuridicamente pone problematiche di duplicazione di condanne, probabilmente in violazione del principio di diritto che vieta il c.d. ne bis in idem sostanziale (non si può punire un soggetto più volte per uno stesso fatto).

Le prime aree a rischio sono da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, che ogni società è

tenuta a svolgere.

In secondo luogo, dovranno essere attenzionate le procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte commerciale.

Non si tratta certo di temi nuovi per le società e per l'ente, tuttavia l'introduzione dei menzionati reati tributari tra gli illeciti presupposto, impone un cambiamento di prospettiva nella prassi della gestione aziendale.

A tal fine l'ente, mediante la predisposizione ed attuazione del MOG sarà in grado di individuare:

ATTIVITA' DIRETTE: attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari inerenti la predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA.

ATTIVITA' STRUMENTALI DI I^ LIVELLO: attività sensibili svolte al di fuori del processo strettamente fiscale ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più reati tributari rilevanti ai sensi del Decreto 231 (gestione della contabilità, tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili).

ATTIVITA' STRUMENTALI DI II^ LIVELLO: attività sensibili svolte nell'ambito dei processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (gestione vendite di beni e servizi; gestione del magazzino).

Concludendo l'Università si prefigge di monitorare, correttamente identificare e valutare tutti i processi delle attività potenzialmente a rischio rafforzando i modelli di compliance già esistenti al fine di valorizzare gli ambiti comuni di controllo; mettere in esecuzione con gradualità un sistema organico e coordinato al fine di valutare i rischi fiscali da prevenire.